

4. Sentenza 131/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Irpef.

Massima:

La sanatoria di cui all'art. 12 della l. n. 289/2002 presuppone, ai fini della sua efficacia, l'integrale pagamento delle somme dovute; in difetto, ed anche in caso di mero ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima, la sanatoria non ha efficacia sanante della posizione del contribuente.

5. Sentenza 164/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Iva.

Massima:

E' configurabile la stabile organizzazione in Italia, di una ditta individuale esercente l'attività di intermediazione immobiliare, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 162 del t.u.i.r., in presenza dei seguenti elementi:

- esperienza pluriennale del titolare della ditta, residente in Germania, nell'attività di sublocazione di immobili siti nel territorio nazionale;*
- contatto diretto con i clienti;*
- accoglienza dei clienti da parte di collaboratori ed utilizzo di una autovettura di cortesia per il loro accompagnamento;*
- utilizzo di utenza telefonica cellulare in Italia;*
- presenza di una targa recante il nominativo della ditta presso l'abitazione del padre del titolare della ditta.*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE:	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul reclamo relativo al R.G.Appelli n. 2136/11
- avverso la sentenza n. 134/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

controparte:

COCCA RAUL.
PIAZZA DELLA VITTORIA 15/30 16121 GENOVA GE

difeso da:

CENTORE PAOLO
PIAZZA DELLA VITTORIA 15/30 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4H010200689/2006 IVA-ALTRO 2006

- sull'appello n. 2137/11 depositato il 24/11/2011
- avverso la sentenza n. 133/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

controparte:

COCCA RAUL
PIAZZA DELLA VITTORIA 15/30 16121 GENOVA GE

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2136/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

169

PRONUNCIATA IL:

1/7/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3/12/2013

Il Segretario

alam



(segue)

CENTORE PAOLO
PIAZZA DELLA VITTORIA 15/30 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4H010200685/2005 IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2136/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/07/2013

ore 09:30



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22.8.2006 la GF di Imperia inizia una verifica nei confronti della ditta individuale Cocca (ritenuta tale sulla scorta dei fatti accertati) operante nel settore della intermediazione immobiliare (annualità 2004, 2005, 2006).

Il 10.3.2008 la verifica si chiude con un PVC recepito poi (dopo l'esito negativo del contraddittorio preliminare) nell'avviso di cui si discute, il quale viene notificato il 3.12.2008 presso lo studio del difensore; detto atto viene impugnato presso la CTP che lo annulla per vizio di notifica.

Successivamente l'Ufficio provvede a nuova notifica presso la residenza del contribuente in Germania (Monaco), dal quale scaturisce l'odierna impugnazione.

Nell'avviso vengono contestati:

>>in tema di II. DD. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per un reddito accertato di € 69.115,92.

>>in tema di IVA omessa presentazione della dichiarazione per il predetto volume di affari, cui corrisponde IVA per 13.823,18.

Il recupero è fondato sulla circostanza che a seguito degli accertamenti svolti anche di fatto (sono stati sentiti diversi proprietari e affittuari e fatti anche appostamenti per verificare come si svolgevano le operazioni con i clienti) si è rilevato l'esercizio in Italia da parte del Cocca (che risiede in Germania, a Monaco) di attività imprenditoriale con l'impiego di mezzi e personale (che riporterebbero anche il logo della società tedesca *Blumenriviera* di cui è titolare) organizzati per raggiungere un utile.

Il contribuente ricorre presso la CTP di Imperia, e lamenta:

<<preliminarmente che l'odierno avviso costituisce duplicazione del precedente identico già notificato al difensore e autonomamente impugnato.

<<preliminarmente che essendo la verifica iniziata nel 2006, essa non poteva riguardare annualità precedenti ;

<<che non si sono presi contatti con il corrispondente organismo di controllo fiscale in Monaco;

<<che non sussistono i requisiti di fatto perché si possa configurare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e che non vi sono contratti scritti e registrati;

Insiste per l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituisce e insiste per la conferma della validità dei propri accertamenti, che invece attesterebbero lo svolgimento dell'attività di intermediazione in Italia da marzo a novembre di ciascun anno, e offre diversi mezzi di prova (periodo di reperibilità in Italia su cellulare, dipendenti che con abiti recanti il logo della ditta tedesca accompagnano i clienti con autovetture munite dello stesso logo, interviste a inquilini e proprietari);

La CTP recepisce le tesi difensive di parte privata e annulla l'avviso, sul presupposto da un lato che per l'esistenza di attività inerenti la sublocazione imputata al contribuente dovrebbero individuarsi contratti di locazione e sublocazione registrati, fatto che non risulta dimostrato; dall'altro che l'attività del contribuente va identificata come normale intermediazione immobiliare da parte di un soggetto residente all'estero e titolare di azienda all'estero, tra l'altro assoggettata a verifica in Germania con esito favorevole .

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:30



(segue)

L'Ufficio impugna presso questa CTR, chiedendo riforma della prima sentenza, conferma dell'atto opposto, vittoria di spese. Osserva che i primi giudici hanno scarsamente ed erroneamente valutato la normativa in tema di stabile organizzazione in Italia da parte di società estera, in nome e per conto della quale il contribuente operava in Italia, in locale recante sulla targa alla porta il nome dell'azienda tedesca. Evidenzia che tutti gli interpellati hanno dichiarato di aver stipulato contratti verbali, per cui il Cocca non figurava mai nell'operazione.

Il contribuente si costituisce e chiede confermarsi la prima sentenza; ribatte e insiste sul fatto che per lo stesso accertamento si è svolto contenzioso sulla base della prima notifica, atto sulla base del quale tra l'altro l'Ufficio ha iscritto a ruolo provvisorio; tale contenzioso si è concluso con sentenza CTP IMPERIA 129/4710 favorevole al contribuente che ha annullato l'avviso per vizio di notifica, ed è passata in giudicato. Nel resto insiste come in primo grado.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti;

in particolare l'Ufficio: in relazione al giudicato sent. 129/4710 CTP Imperia, osserva che la decisione non è sul merito, ma solo sulla validità della notifica, per cui sul merito non c'è giudicato e conseguentemente tale sentenza è oggi ininfluente, avendo l'Ufficio provveduto a nuova regolare e tempestiva notifica. Quanto alla prima sentenza, osserva che i contratti verbali sono comunque validi, per cui fondare la sentenza sul fatto che non ci sono contratti scritti appare incomprensibile.

Quanto alla società esistente di fatto osserva che vi è agli atti prova di una stabile organizzazione materiale in Italia.

Quanto al fatto che la verifica possa valere solo per il periodo dal 2006 in poi e che si sia protratta lungamente, evidenzia che la lagnanza non pare accettabile, perché il contribuente (che ha rifiutato anche di sottoscrivere il PVC) non ha mai collaborato, non ha mai presentato dichiarazioni, si è rapportato solo al commercialista tedesco.

Quanto alle modalità di pubblicizzazione dei servizi offerti in Italia, si rifà alla documentazione allegata agli atti, tratta anche dal sito Web della società tedesca. Richiama le dichiarazioni di clienti e proprietari, che hanno dichiarato di aver sempre avuto contatti solo con lui personalmente. L'attività non è dunque ausiliaria di quella svolta in Germania, perché gli immobili erano ricercati in Italia e sublocati in Italia.

Quanto alla dichiarazione dei redditi avvenuta in Germania, la prova non è utile, perché i documenti allegati sono tutti in tedesco e non tradotti; non è dato comprendere nemmeno se riferiti a questo tipo di attività o ad altra svolta in Germania.

In particolare parte privata: Concorda sulla opportunità di trattare all'odierna udienza sia il ricorso per l'annualità **2005 e 2006;**

Quanto agli appostamenti, evidenzia che iniziano nell'agosto 2006, per cui non sono rilevanti per il 2005. Quanto al nominativo della società tedesca riportato nella targhetta/citofono dell'appartamento in Diano Marina, afferma che il fatto di per sé non dimostra l'esistenza di una organizzazione in Italia a favore di un soggetto tedesco. Evidenzia che gli accertamenti subiti in Germania non hanno rilevato irregolarità, e che il commercialista tedesco ha collaborato con l'Ufficio, inviando documentazione inerente. Afferma che non vi è prova che in

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:00

u



(segue)

casa del padre in Diano Marina venga svolta attività. Semmai tale attività sarebbe comunque preparatoria, di ausilio per quella principale svolta in Germania.

Quanto ai clienti osserva che sono tutti tedeschi, ed è evidente che il grosso dell'attività si svolge in Germania, dove il contribuente dispone di risorse umane e materiali: 12 dipendenti, un server per i pagamenti, diverse autovetture. I clienti hanno riferito ai verbalizzanti che pagavano su un conto corrente di Monaco, dove il contribuente risiede stabilmente; che gli accordi erano verbali, ma va detto che il contribuente non garantiva per il pagamento ai proprietari.

Quanto al tipo di attività, essa consisteva solo nel mettere in relazione i clienti tedeschi con i proprietari. Quanto agli appostamenti, evidenza che non è mai stata rilevata la presenza del contribuente in Diano Marina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in aula, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio sia fondato.

Preliminarmente, si da atto che vengono trattati congiuntamente i fascicoli RGA 2136/11 (annualità 2006), 2137/11 (annualità 2005), 2138/11 (annualità 2004).

Quanto al fascicolo RGA 2136/11 l'Ufficio rappresenta che per un errore del sistema informatico a suo tempo è stata chiesta la definizione per condono del fascicolo RGA 2136/11 anziché del fascicolo 2138/11 (annualità 2004) cui si riferisce l'istanza di condono agli atti. Chiede quindi che il decreto CTR GE 44/1/13 di estinzione per condono sia annullato e che si dia corso alla prosecuzione del processo. La Commissione dispone in tal senso con ordinanza a verbale, e le parti concordemente chiedono che si proceda a trattazione congiunta dei fascicoli RGA 2136/11 e 2137/11, che vengono riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva; quanto al fascicolo RGA 2138/11 si provvede, con separata sentenza, a dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto condono.

La Commissione osserva:

1) Le vicende connesse alla doppia notificazione dell'accertamento per l'annualità 2006 (3.12.2008 presso lo studio dell'avv. Centore, e successivamente presso la residenza del contribuente) sembrano superate e ininfluenti ai fini dell'odierna controversia, atteso che la CTP IM con sentenza 134/04/2010 ha affermato l'inesistenza della notifica; non è controverso che tale pronunciamento è passato in giudicato; appare peraltro pacifico che tale giudicato inerisce alla sola irregolarità di notifica, giacché la sentenza -pur descrivendo dettagliatamente la vicenda in parte narrativa- non procede né a valutazione né a decisione nel merito dell'accertamento (Cass., 11 settembre 2001, n. 11582, afferma che l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per vizi di forma o procedurali non impedisce all'amministrazione di rinnovare il provvedimento, eliminando i vizi accertati).

2) Quanto al merito, la questione va ricondotta agli elementi essenziali della controversia, che vede da un lato l'Ufficio affermare l'esistenza di una attività di impresa di intermediazione immobiliare in capo al contribuente, dall'altro lo stesso che afferma di aver operato esclusivamente attraverso la propria impresa regolarmente iscritta ed operante in Germania (Monaco), affermando che al

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:30



(segue)

massimo –comunque- le operazioni svolte in Italia erano solo preparatorie/ausiliarie rispetto alla sede tedesca.

>3) l'Ufficio lamenta che i primi giudici hanno erroneamente valutato le prove offerte dalle parti, dando credito a quelle presentate dal contribuente, ma senza approfondirne la valenza in rapporto alle risultanze del PVC. La Commissione – sulla base di quanto si dirà oltre- ritiene fondata tale censura.

>4) Il fatto –pacifico- che gli accordi contrattuali tra il contribuente e i clienti fossero solo verbali può costituire fatto opponibile tra le parti, che potrebbero far valere la nullità del contratto, prescritto in forma scritta. Ma non si vede come possa essere opposto al fisco, atteso che ciò che rileva è l'omessa dichiarazione degli introiti derivanti da una attività, ancorché svolta con forme contrattuali irregolari.

>5) dagli accertamenti svolti dai verbalizzanti (recepiti negli avvisi) risulta che:

- a) L'attività di sublocazione avveniva da diversi anni (nel 2006 il sito indicava , a titolo di garanzia da esperienza pluriennale, "2000-2005 vacation vilas & ferienhauser in Ligurien");
- b) Nessun contatto avveniva tra i proprietari e i clienti, che contattavano il sito o direttamente il signor Cocca in loco (v. dichiarazioni dei clienti e dei proprietari allegate al PVC, che trovano riscontro nelle informazioni tratte dal sito, nella sezione rivolta ai proprietari interessati a locare: "noi prendiamo accordi con Voi per la stagione, il resto lo trattiamo direttamente con il cliente");
- c) I clienti venivano accolti in loco da personale recante sull'abbigliamento e sull'auto di cortesia il logo della società (v. esito degli appostamenti), accertamento peraltro che trova riscontro nelle indicazioni riportate nel sito Web: " ..per i nostri clienti, che assistiamo dal momento del loro arrivo fino alla partenza";
- d) La reperibilità del signor Cocca era garantita in Italia al cellulare 328 5654011, (dal sito: "numero valido dal 20 marzo al 5 novembre"), circostanza che trova riscontro nel fatto che tutti i clienti assunti a verbale hanno affermato che l'unico contatto in Italia era il signor Cocca.
- e) La ricostruzione degli importi introitati è stata effettuata dai verbalizzanti sulla base dei prezzi medi locali e sulla base delle affermazioni dei clienti intervistati;
- f) Nell'immobile che ospitava il padre del contribuente vi era piccolo appartamento sulla cui targa alla porta era riportato il nominativo della società ;

>6) Parte privata oppone che il signor Cocca è stabilmente residente in Germania, e che tutte le sua attività lavorative, familiari e sociali colà si svolgono: documentazione con certificazione di iscrizione della società alla locale Camera di Commercio , esistenza di conto corrente bancario in Monaco su cui effettuare i versamenti, esito fausto della verifica subita dal locale organo di controllo fiscale per gli anni 2002,2003,2004, lista elettorale, polizze assicurative, certificati di iscrizione a scuola del figlio, liquidazioni del locale Ufficio delle imposte 2002, 2003, 2004, 2005.

>7) La commissione, visti anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali (v.Sez. 5, Sentenza n. 1119 del 2013 e altre in essa richiamate) osserva:

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:00



(segue)

>7.1) sul piano probatorio, l'accertamento dei requisiti della "stabile organizzazione", vuoi sotto il profilo dell'esistenza in Italia di un centro stabile di attività con dotazione di uomini e mezzo, vuoi sotto quello della partecipazione di un intermediario alla conclusione di contratti, deve essere condotto - non solo e non tanto sul piano formale - ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale. Il presupposto della forma di tassazione oggi in discussione è rappresentato dunque dalla "stabile organizzazione", la cui definizione è attualmente - a seguito della novella del 2003 (D.Lgs. n. 344 del 2003, in vigore dall'1.1.2004) - contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 162, che ne individua due forme: a) la prima, consistente in "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato" (comma 1); b) la seconda, che si traduce nell'esistenza, nel territorio dello Stato che esercita il potere impositivo, di un "soggetto residente o non residente che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa contratti diversi da quelli di acquisto di beni" (comma 6).

La norma ha recepito - dunque - la definizione che della "stabile organizzazione" aveva fornito il modello OCSE (art.5) contro le doppie imposizioni. Dunque, appare corretta la sintesi operata dall'Ufficio nel descrivere gli elementi essenziali per affermarsi la sussistenza di stabile organizzazione: 1) soggetto (residente o non residente) che conclude contratti nel territorio dello Stato in nome dell'impresa; 2) che l'attività sia esercitata da tale soggetto; 3) che i contratti conclusi siano diversi dal mero acquisto di beni; 4) che tale soggetto non sia un mediatore, un commissario generale od un altro intermediario che goda di uno status indipendente che agisce nel contesto della sua ordinaria attività.

>7.2) Di conseguenza, ai fini del riscontro dell'esistenza di un'organizzazione stabile in territorio nazionale, sia essa di tipo "materiale" o "personale", è necessario che le situazioni di fatto portate, in concreto, a conoscenza dell'Ufficio, e valutate - come elementi a carattere presuntivo ed indiziario - nella loro globalità, denotino il fine dei soggetti operanti in territorio italiano di esercitare - in modo non sporadico o occasionale - un'attività economica. Sul piano della prova, non può dubitarsi che la sussistenza di una "stabile organizzazione", nel senso suindicato, ben possa desumersi - in fatto - anche alla stregua di elementi a carattere indiziario e presuntivo, ivi comprese -nella fattispecie- le dichiarazioni di terzi e gli appostamenti, purché siffatti elementi rivelatori dell'esistenza di una stabile organizzazione vengano, in concreto, considerati globalmente e nella loro reciproca connessione. La Suprema Corte ha più volte avuto modo di precisare che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Operando una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi sopra descritti va rilevato come le circostanze dedotte dall'Ufficio - ancorché valutate isolatamente - siano concordanti e come la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Per contro, le deduzioni offerte da controparte tendono tutte a dimostrare la stabile residenza del signor Cocca in Monaco e la sua permanenza colà, atteso che colà erano tutte le sua attività sociali e relazioni familiari. Sul punto va osservato

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:30



(segue)

che –pur dando per assodato che il contribuente avesse residenza, interessi commerciali e familiari in Monaco- nulla vieta che egli dedicasse gran parte del suo tempo in Italia alla attività oggi in discussione, tenuto conto di quanto emerge dal suesposto quadro complessivo risultante dagli accertamenti di fatto.

>7.3) Inoltre, va evidenziato che dalla documentazione offerta dal signor Cocca (peraltro tutta in lingua tedesca) emerge come egli fosse titolare anche di altra azienda in Monaco (*CR Marketing* avente ad oggetto consulenza aziendale), per cui non è dato conoscere (non avendo egli dedotto alcunché sulla composizione del proprio reddito, come bilanci o altra documentazione idonea) quale sarebbe la percentuale di incidenza e la stessa consistenza sui redditi dichiarati al fisco tedesco: è vero che sulle certificazioni prodotte in copia (all.16 al ricorso introduttivo) si legge la somma dichiarata dal signor Cocca all'Ufficio delle imposte di Monaco ("Finanzamt Munchen") per redditi 2002, 2003, 2004, 2005 derivanti da operazione commerciale ("einkunfte aus gewerbebetrieb als einkunfte"), ma tali dati non consentono alcuna distinzione quanto a provenienza da una o da entrambe le società di cui è titolare, per cui non è dato conoscere se gli introiti oggi in discussione siano stati ricompresi in quella dichiarazione e quindi oggetto di dichiarazione e di tassazione, e tale prova non può che essere posta a carico del contribuente, visto che egli lamenta la doppia imposizione. Tale dirimente considerazione, peraltro, vale per tutte le annualità contestate, anche a prescindere dal fatto che le rilevazioni sui fatti siano state operate nel 2006.

>8) Tanto ritenuto e considerato, la Commissione ritiene che l'appello dell'Ufficio sia fondato, e che la sentenza di primo grado debba essere riformata con conseguente rigetto dei ricorsi introduttivi. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per la integrale compensazione nei due gradi di giudizio.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado respinge i ricorsi introduttivi del contribuente. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 1° luglio 2013

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2136/11 riun.

UDIENZA DEL

01/07/2013 ore 09:00

6. Sentenza 1/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Cardino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie – autorizzazione da parte del direttore centrale dell'accertamento o del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate – mancata allegazione all'accertamento – nullità dell'atto – insussistenza

Massima:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie – ricostruzione induttiva di ricavi accertati – costi sostenuti – riconoscimento – percentuale – rapporto tra versamenti non giustificati e prelevamenti accertati - determinazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1052/12 depositato il 02/08/2012
- avverso la sentenza n. 4/5/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

proposto dal ricorrente:

CAPEZIO ROBERTO
VIA TRIESTE 6 3C 17031 ALBENGA SV

difeso da:

PEZZATO GIANLUCA
E IPPOLITO PEZZATO
VIA TRIESTE 6 3C 17031 ALBENGA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010402930 2010 IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1052/12

UDIENZA DEL

11/02/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

1

PRONUNCIATA IL:

11-02-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27-03-2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberto CAPEZIO ha appellato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 4 del 28.11.2011-23.1.2012 che parzialmente annullava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Savona, con il quale, ai fini I.R.P.E.F., I.V.A. e I.R.A.P., relativamente al periodo di imposta 2005, veniva accertato un reddito di impresa di € 558.825,00 rispetto ai dichiarati € 23.967,00. Ciò sulla base di un rideterminazione dei ricavi nella misura di € 423.526,00 rispetto ai dichiarati € 46.670,00, dovuti a versamenti non giustificati per € 376.856,10, e di un accertamento di acquisti non dichiarati pari ad € 158.001,97, dovuti a prelevamenti non giustificati in egual misura.

I prelevamenti e i versamenti di cui sopra erano stati riscontrati a seguito di indagine bancaria svolta dalla Guardia di Finanza di Albenga su vari rapporti posti in essere dal contribuente e dalla moglie Monica RUPIL, ma addebitati al ricorrente non essendo questa titolare di alcuna attività economica e, anzi, risultando a carico di Roberto CAPEZIO.


Nel corso della istruttoria svolta in contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, a fronte delle giustificazioni da questo fornite, erano state ridotte le movimentazioni bancarie poste a base della rideterminazione dei costi e dei ricavi.

Nel suo ricorso avverso l'avviso di accertamento, Roberto CAPEZIO aveva eccepito la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., l'inattendibilità delle presunzioni di ricavi e di acquisti alla luce dell'attività di "stasatura delle fogne" da lui svolta, la difficoltà di fornire giustificazioni su ciascuno dei rapporti bancari oggetto di verifica e l'inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione. Formulava eccezione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari del ricorrente, riconosceva come giustificate ulteriori movimentazioni bancarie in uscita per un totale di € 74.753,61, con un conseguente ridimensionamento di pari importo del reddito di impresa, che veniva così definitivamente stabilito in € 484.071,46, a fronte di € 558.825,00 accertati.

I motivi di appello sono affidati all'eccezione di mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, alla violazione dell'art. 53 Cost. per errata applicazione delle presunzioni bancarie, soprattutto in relazione ai costi non dedotti, e alla inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione.

La Commissione tributaria regionale osserva che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, considerato che essa non necessita di specifica motivazione (Cass. 3.8.2012 n. 14026; Cass. 13.4.2012 n. 5849), non può essere posta dal contribuente a fondamento di una eccezione di nullità dell'avviso di accertamento (Cass. 21.7.2009 n. 16874; Cass. 15.6.2007 n. 14023). Non si comprende, infatti, quale doglianza potrebbe avanzare il contribuente verso tale autorizzazione, che risulta, pacificamente, essere comunque stata rilasciata. Né l'autorizzazione in questione aiuta il contribuente a comprendere le ragioni poste a base dell'accertamento. L'art. 7 comma 1 dello statuto del contribuente, infatti, impone l'allegazione dell'atto richiamato, a pena di difetto di motivazione, solo quando il medesimo contribuisca a chiarire i motivi dell'accertamento eseguito, in modo tale che dalla mancata allegazione di tale atto il contribuente non patisca un compressione del suo diritto di difesa nel merito della pretesa tributaria. L'onere di allegazione, pertanto, non può concernere qualsivoglia atto che costituisca un presupposto del complessivo procedimento di accertamento, ove non contenga l'esposizione di circostanze di fatto o di ragioni giuridiche nei confronti delle quali il contribuente possa difendersi nel merito della loro fondatezza.



Quanto al merito della pretesa, sotto il profilo del mancato riconoscimento di costi, si rileva che in realtà, la Commissione tributaria provinciale ha riconosciuto, rispetto all'originaria constatazione della Guardia di Finanza, deduzioni di passività, a fronte delle motivate argomentazioni dell'appellante, per un ammontare complessivo di € 74.753,61. Le passività che occorre portare in detrazione – oltre, naturalmente, a quelle, dichiarate e documentate dal contribuente - sono quelle necessarie alla produzione dei ricavi accertati in via induttiva dall'Ufficio. In effetti, la sentenza della Corte costituzionale 6.6.2005 n. 225 ricorda che *"in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati"*.

Nel caso di specie i maggiori ricavi accertati ammontano ad € 376.856,00. L'incidenza percentuale dei costi su tali ricavi la si può dedurre da alcuni elementi, fra i quali la proporzione fra i versamenti non giustificati (corrispondenti a ricavi lordi percepiti "in nero") e gli ulteriori prelevamenti accertati (corrispondenti ad acquisti "in nero"), pari ad € 83.248,36 + € 74.753,61, di cui alla sentenza impugnata, per un importo complessivo di € 158.001,97. Percentuale che una semplice operazione matematica permette di stabilire nel 41,93% ($158.001,97 : 376.856,00 = x : 100$). Secondo la documentazione allegata dal contribuente in primo grado, invece, la percentuale media fra costi e ricavi si aggirerebbe intorno al 50%. Fra le due percentuali esiste uno scostamento non eccessivo che induce questa Commissione a detrarre dal reddito accertato in primo grado il 45% dei versamenti (ricavi lordi) in nero. Tale 45% ammonta ad € 376.856,00 x 45% = € 169.585,20. Detraendo tale importo dal reddito netto determinato dalla sentenza impugnata, si giunge ad un reddito netto di impresa, per l'anno 2005, pari ad € 484.071,46 - € 169.585,20 = € 314.486,26.

Quanto alle sanzioni esse, semplicemente, sono la conseguenza dell'occultamento di imponibile alle pretese dell'Erario.

PER TALI MOTIVI

la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello, determina il reddito complessivo di impresa in € 314.486,26.

Spese compensate.

Genova, 11 febbraio 2013


Il presidente estensore
Alberto CARDINO

7. Sentenza 11/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – ricavi presunti e dichiarati – scostamento – prova contraria – asserzioni non generiche ed elementi oggettivi di riscontro - necessità

Massima:

Con riferimento all'accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente può giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato ed i ricavi presumibili in base al relativo studio, purché adduca prove generiche, bensì circostanziate e fondate su dati oggettivi (nella specie, la Commissione non ha ritenuto provata la sola affermata incidenza della malattia del titolare dell'impresa sulla redditività della stessa nonché le situazioni di fatto che secondo il contribuente avrebbero determinato una contrazione dei profitti dell'attività).

8. Sentenza 27/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – dichiarazione dei redditi – dichiarazione di scienza - emendabilità – anche in sede contenziosa - ammessa

Massima:

La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, né costituisce titolo dell'obbligazione tributaria, ma integra una mera dichiarazione di scienza che può essere, salvo alcuni casi, emendata e ritrattata dal contribuente anche in sede contenziosa se, per effetto di errori di fatto o di diritto commesso nella sua compilazione, sia derivato per il dichiarante l'assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più onerosi rispetto a quelli che, in base alla legge, sarebbero dovuti effettivamente rimanere a suo carico. Conseguentemente, è possibile per il contribuente emendare la dichiarazione, allegando gli errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, non solo nei termini previsti dall'art. 38, d.p.r. n. 602/73, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (fattispecie relativa all'iscrizione a ruolo per maggiore IRAP effettuata nei confronti di un medico pediatra in conseguenza della presentazione dei redditi, nel cui giudizio la Commissione ha escluso la debenza del tributo per assenza del presupposto impositivo per via della dimostrata esistenza di minime spese sostenute per beni strumentali e per compensi a terzi).

9. Sentenza 28/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – invito al contraddittorio – mancata partecipazione del contribuente – processo – elemento indiziario – idoneità a giustificare la compensazione delle spese.**
- 2. ACCERTAMENTO – studi di settore – ricavi presunti e dichiarati – scostamento – unico elemento addotto dall’Ufficio – insufficienza – ulteriori elementi – necessità – contribuente – prova contraria – ammissibilità.**

Massima:

- 1. La mancata ottemperanza, da parte del contribuente, all’invito formale rivoltagli dall’Agenzia delle Entrate al contraddittorio preliminare all’emissione dell’accertamento, è elemento indiziario che può essere liberamente valutato dalla Commissione in relazione alla fondatezza della pretesa impositiva ed è elemento che, nel caso di accoglimento del ricorso del contribuente, può giustificare la compensazione delle spese di lite.*
- 2. In tema di accertamento fondato su studi di settore, il solo rilievo dell’applicazione, da parte del contribuente accertato, di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza non costituisce una prova presuntiva idonea a legittimare la pretesa impositiva posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare ma solo il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei. L’accertamento deve quindi essere fondato anche su elementi ulteriori, tra cui ad esempio l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media del settore, incidente sulla attendibilità complessiva della dichiarazione, potendo il contribuente dimostrare tale divergenza ricorrendo anche a presunzioni a suo*

favore (fattispecie relativa ad una società fabbricante pezzi di ricambio per macchine per la lavorazione di marmi e graniti in relazione alla quale lo scostamento dallo studio di settore è stato ritenuto giustificato dall'aggressività della concorrenza estera a basso costo da parte di paesi emergenti e lo stallo di una esportazione per somme ingenti).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 438/11
spedito il 03/03/2011

- avverso la sentenza n. 163/3/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:
MORDENTI EXPORT S.R.L.
VIA A. VOLTA 36 19124 LA SPEZIA SP

difeso da:
PIETRA ENRICO
VIA LUNIGIANA 229/B 19125 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL703A301337 IVA+IRPEF+IRAP 2004

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 438/11

UDIENZA DEL

22/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

28

PRONUNCIATA IL:

22 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAG. 2013

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MORDENTI EXPORT S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale della Spezia, con il quale erano stati accertati, per il periodo di imposta 2004, maggiori ricavi, in applicazione dello studio di settore TD 32U, relativo all'attività svolta. In particolare, lo studio di settore considerava congrui ricavi per € 752.883,00 a fronte di dichiarati € 632.672,00, per cui L'Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi per € 120.161,00.

Lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli considerati congrui dagli studi di settore era costante anche per i periodi antecedenti e successivi quello in esame (2003, 2005 e 2006).

Inoltre l'Agenzia delle Entrate evidenziava le seguenti anomalie: divergenza fra le rimanenze finali dell'anno precedente e giacenze iniziali dell'anno considerato; antieconomicità dell'attività negli anni 2003, 2004 e 2006, assenza di redditi personali in capo al socio di maggioranza al 90%.

MORDENTI EXPORT fondava la sua impugnazione sulla astrattezza, rispetto alla concreta realtà aziendale, delle proiezioni contenute negli studi di settore; nonché sul fatto che il socio al 90% fosse un semplice fiduciario di altri soggetti. Inoltre evidenziava che MORDENTI EXPORT era nata a seguito del fallimento di OFFICINE MECCANCHE MORDENTI S.n.c., allo scopo di proseguirne l'attività di produzione di pezzi di ricambio per macchine per la lavorazione di marmi e graniti, in forte concorrenza con importatori dalla Cina e dall'India. MORDENTI EXPORT aveva, poi, in corso trattative con l'Eritrea per un commessa dall'ingente valore, non ancora perfezionata. In concreto, pertanto, non era in grado di raggiungere il fatturato considerato congruo dall'Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria provinciale riduceva i maggiori ricavi accertati da € 120.161,00 ad € 80.000,00, tenuto conto del momento di crisi del mercato in questione e delle ragioni addotte da MORDENTI EXPORT.

Proponeva appello MORDENTI EXPORT, lamentando l'infondatezza della parziale riduzione, non sostenuta da argomentazioni specifiche a sostegno dell'ammontare della stessa.

Proponeva appello incidentale l'Agenzia delle Entrate, rilevando, anch'essa, la mancanza di motivazione specifica a sostegno della riduzione quantitativa dei maggiori ricavi accertati, stante l'inapplicabilità del principio di determinazione equitativa nel processo tributario. Inoltre sottolineava la mancata e immotivata partecipazione di MORDENTI EXPORT alla fase precedente l'emissione dell'avviso di accertamento, nonostante rituale invito formulato dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente impossibilità di instaurare qualsiasi contraddittorio sugli studi di settore applicati e conferma del valore probatorio degli stessi. Nel merito ribadiva le incongruenze della situazione evidenziata dalle dichiarazioni fiscali della MORDENTI EXPORT. In particolare, l'indice di valore aggiunto per addetto (pari a 24,01, rispetto alla forbice 35,05-132,58 considerata dagli studi di settore), il margine operativo lordo (9,96, a fronte della forbice 18,55-78,27), e, per l'anno 2006, la durata delle scorte (626,10, contro la forbice 0,00-148,89).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Indubbiamente, la determinazione equitativa dei maggiori ricavi – quale è quella adottata dalla sentenza in esame, in assenza di qualsivoglia specifico riferimento a dati fattuali o

contabili in grado di dare ragione della cifra esposta – non è consentita nel processo tributario¹.

La mancata ottemperanza del contribuente all'invito formale rivoltagli dall'Agenzia delle Entrate, al fine di instaurare il contraddittorio preliminare all'accertamento definitivo, è elemento indiziario che può essere liberamente valutato da questa Commissione, circa la fondatezza dei rilievi fondati sugli studi di settore².

Nel caso di specie, ad ogni modo, la rideterminazione dei ricavi del contribuente è stata operata sulla base del mero scostamento, nella percentuale del 20% circa, fra i suoi ricavi annuali dichiarati e quelli ritenuti congrui secondo lo studio. Scostamento significativo, ma non particolarmente grave.

Per contro, il contribuente ha posto in rilievo circostanze di fatto che tale scostamento possono giustificare, quali l'aggressività della concorrenza estera a basso costo dei paesi emergenti e, soprattutto, lo stallo di una esportazione per somme ingenti.

Va considerato che il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza - posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei - non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore - tra cui, ad esempio, l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore - incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un'inversione dell'onere della prova, addossando al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi³.

Divergenza che, a sua volta il contribuente può dimostrare ricorrendo a presunzioni a suo favore⁴.

Lo scostamento assunto quale punto di partenza presuntivo, poi, deve essere grave⁵ e tale da privare di attendibilità la contabilità del contribuente, ove correttamente tenuta⁶. In

¹ Cass. 24.7.2012 n. 13035; Cass. 18.1.2008 n. 1050; Cass. 5.12.2007 n. 25365; Cass. 10.2.2006 n. 2958.

² Cass. 18.12.2009, n. 26635: *L'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito:*

a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;

b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.

7. L'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell'accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli all'invito al contraddittorio non abbia risposto, restando inerte. In quest'ultimo caso, naturalmente, il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento (la mancata risposta), mentre l'Ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito.

³ Cass. 17.10.2012 n. 17804.

⁴ Cass. 21.11.2008 n. 27648.

⁵ Cass. Sez. un. 18.12.2009 n. 26635.

⁶ Cass. 24.9.2010 n. 20201.

manca di elementi concreti che supportino e confortino la suddetta presunzione - avente natura di presunzione semplice e non costituendo, invece, un insieme di presunzioni gravi precise e concordanti⁷, di per sé solo sufficiente a fondare una rideterminazione dell'imponibile⁸ -, l'accertamento non può ritenersi fondato⁹.

Alla luce di quanto sopra esposto, del non grave scostamento rilevato e delle giustificazioni addotte dal contribuente, l'accertamento deve essere annullato.

La mancata risposta del contribuente nella fase istruttoria giustifica la compensazione integrale delle spese.

la Commissione tributaria regionale

PER TALI MOTIVI

in accoglimento dell'appello annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Genova, 22 aprile 2013

Il Presidente estensore
Alberto CARDINO



⁷ Cass. 4.11.2008 n. 26459.

⁸ Cass. 22.10.2010 n. 21714; Cass. 25.5.2009 n. 12032; Cass. 5.12.2005 n. 26388; Cass. 9.9.2005 n. 18038.

⁹ Cass. 20.2.2009 n. 4148.

10. Sentenza 71/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – redditi dichiarati - redditi ritraibili dallo studio - scostamento – realtà aziendale – valutazione - necessità – questionario – mancata risposta del contribuente – prova di maggiori redditi – esclusione

Massima:

Il risultato degli studi di settore deve essere necessariamente adeguato alla concreta e particolare situazione economica dell'impresa, non essendo decisivo, ai fini della determinazione di maggiori ricavi, il rilevato scostamento del reddito dichiarato con il reddito desumibile dallo studio specifico (scostamento che può trovare giustificazione nell'impossibilità per l'impresa di riscuotere crediti o, trattandosi di società di persone, nella grave malattia di uno dei soci) o la mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio.

11. Sentenza 102/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – società in accomandita semplice – pretesa impositiva – società e socio accomandante – soggettività – sussistenza – socio accomandatario - esclusione

Massima:

Nel caso di società in accomandita semplice, la pretesa impositiva può essere rivolta solo alla Società ed al socio accomandatario e non anche nei confronti del socio accomandante nel cui caso sussisterebbe un difetto di legittimazione passiva.

12. Sentenza 104/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – azienda – cessione – plusvalenza – venditore – accertamento – valore – imposta di registro – definizione – acquirente – prova contraria - ammissione

Massima:

In caso di cessione di azienda, l'Ufficio può induttivamente determinare, ai fini dell'imposta sui redditi e nei confronti del venditore, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda, sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro dall'acquirente, in sede di adesione. Resta tuttavia salva la possibilità per il venditore di dimostrare il valore effettivo a cui è stato ceduto il bene.

13. Sentenza 114/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – scostamento – minimale – legittimità – esclusione – abnormità ed irragionevolezza

Massima:

Nel caso di accertamento fondato sugli studi di settore, il semplice scostamento tra il dichiarato ed i ricavi desumibili dallo studio di settore non è sufficiente a supportare la pretesa tributaria, specie nel caso in cui esso sia minimale (nella specie, del 6%), in quanto occorre che l'Ufficio dimostri che le difformità rilevate sono abnormi ed irragionevoli, tali da inficiare l'attendibilità complessiva della dichiarazione.

14. Sentenza 6/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Notificazioni - Contenzioso - Remissione in termini – Decisione n. 3/2010 Corte Costituzionale.

Massima:

La spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento garantisce il perfezionamento della notifica per il notificante in modo indipendente dall'effettiva conoscenza da parte dei destinatari; pertanto i termini dell'avvenuta notifica decorrono per il notificante, dall'invio della raccomandata e, per il destinatario, dalla ricezione della stessa se avviene entro 10 giorni dall'invio ovvero, in caso contrario, decorso il 10° giorno dalla spedizione.

15. Sentenza 63/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Haupt, Relatore: Assandri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – lavoro irregolare – retribuzioni – maggiori ricavi – presunzione - legittimità

Massima:

E' legittimo l'accertamento di maggiori ricavi basato sulla presunzione che la corresponsione di retribuzioni a personale impiegato irregolarmente sia sintomatico di ricavi non contabilizzati.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	HAUPT	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 163/10
depositato il 29/01/2010

- avverso la sentenza n. 183/4/08
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

IMAGE DI RICCO MONICA E C. SNC
VIA EUROPA 2/G PIANO DI FOLLO 19020 FOLLO SP

difeso da:

BONELLI MARIO
VIA E. GIANTURCO 5 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° CREDITO IVA I.V.A. 2001

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 163/10

UDIENZA DEL

04/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

64

PRONUNCIATA IL:

4 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 SET. 2013

Il Segretario

IMAGE di Ricco Monica & C. S.n.c., in persona del liquidatore Sergio Bettilli, impugnava nanti la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di La Spezia al rimborso dell'IVA, anno 2001, avanzata con istanza del 19.11.2004, chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego e l'ordine all'Ufficio di eseguire il rimborso.

Si costituiva l'Ufficio rilevando che l'IVA in questione non poteva essere rimborsata in quanto risultava omessa sia la presentazione del Mod. VR100 al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi nei termini previsti dall'art. 38 bis del DPR 633/72, sia la domanda di restituzione dell'imposta, ai sensi dell'art.21, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992.

Con sentenza n. 183/4/08 del 18.11.2008 il ricorso veniva accolto.

Appellava l'Agenzia delle Entrate chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, che fosse dichiarata l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso richiesto e confermato l'operato dell'Ufficio. Si costituiva la società chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Depositava memoria illustrativa l'Agenzia con la quale segnalava la sentenza della Corte di Cassazione n. 18920 del 16.9.2011 con la quale, in una fattispecie del tutto analoga (dichiarazione IVA a credito- cessazione dell'attività- istanza di rimborso presentata oltre il termine decadenziale di due anni di cui all'art. 21 del D Lgs. (546/1992) aveva confermato la tesi dell'Ufficio.

Con atto del 6.3.2013 il dott. Mario Bonelli, nella qualità di procuratore alle liti della società, giusta delega conferita nel ricorso in primo grado, dichiarava di voler recedere dal contenzioso e di rinunciare in toto alla prosecuzione del contenzioso.

Con ulteriore memoria del 14.3.2013 l'Agenzia richiamava le decisioni della Suprema Corte che avevano rilevato come, in seguito alla riforma del diritto delle società, la cancellazione del registro delle imprese produce l'estinzione delle società anche in presenza di rapporti non definiti con conseguente venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore. Nel caso in esame la cancellazione era avvenuta il 31.1.2002, in data antecedente sia alla domanda di rimborso del 19.11.2004, sia al ricorso introduttivo dell'8.12.2006.

Chiedeva pertanto, attesa la carenza di legittimazione attiva del liquidatore che aveva presentato la rinuncia al ricorso introduttivo, che questi fosse dichiarato inammissibile. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione attiva e comunque la riforma della sentenza di primo grado.

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta il 31.1.2002 è antecedente sia all'istanza di rimborso (19.11.2004) sia al ricorso introduttivo del giudizio (8.12.2006) Quest'ultimo è stato presentato dal liquidatore al quale peraltro difettava il potere di rappresentanza di una società ormai estinta.

Va pertanto accolto l'appello dell'Agenzia con riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata con la memoria integrativa 14.3.2013.

Le spese vengono integralmente compensate considerata che l'inammissibilità del ricorso sussisteva già in primo grado e non è stata rilevata in tale fase.

P.Q.M.


In accoglimento della domanda dell'Ufficio appellante dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate.

Genova, li 4.4.2013

Il Relatore



Il Presidente



16. Sentenza 81/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Haupt, Relatore: Cunati

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – rapporto di lavoro dipendente – simulazione – società – giudizio civile – sentenza – accertamento della simulazione – Amministrazione finanziaria – rilevanza – terzo estraneo - esclusione

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, mentre l'Amministrazione finanziaria, assumendo il correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare i contratti sottoscritti dal contribuente oppure di farne rilevare la simulazione od altri profili di invalidità, quale la nullità per difetto di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato, il contribuente ha diritto di provare l'assenza del presupposto impositivo, purché tale prova si formi nel valido contraddittorio tra le parti. Pertanto, la sentenza resa dal Giudice del lavoro che abbia accertato la simulazione di un rapporto societario tra due persone, con dissimulazione di un rapporto di lavoro dipendente, ha efficacia di giudicato tra le sole due parti in causa senza dispiegare alcun effetto diretto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria la quale si pone come soggetto creditore, terzo ed estraneo al giudizio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI **GENOVA**

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	HAUPT	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CUNATI	RENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRCDANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 812/10
depositato il :26/04/2010

- avverso la sentenza n. 272/13/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:
RANGHI ROSSELLA
VIA A G BARRILI 5 11 16143 GENOVA GE

difeso da:
ZORZI FILIPPO ANDREA BOCCARDO PAOLO
VIA ASSAROTTI 48/1 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E0103007272007

- sull'appello n. 814/10
depositato il :26/04/2010

- avverso la sentenza n. 271/13/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:
RANGHI ROSSELLA
VIA A G BARRILI 5 /11 16143 GENOVA GE

difeso da:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 812/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/09/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

81

PRONUNCIATA IL:

19 SET. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 OTT. 2013

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

SEZIONE 4° - R.G.N. 812/10 + 814/10

***** ***** ***** ***** *****

Il contribuente ha proposto due ricorsi alla CTP di Genova avverso gli avvisi di accertamento per maggiori imposte dovute n.R4E010300726/2007 (per l'anno 2000 – RGN 814/10) e n.R4C020101476/2007 (per l'anno 2001 – RGN 812/10) conseguenti ad un verbale di contestazione elevato a carico della “C.E.M. di Gigliofiorito Maria Rosaria e Ranghi Rossella s.n.c.”, svolgente attività di centro estetico, relativo IRPEF e addizionali regionali e comunali, richiesti alla stessa Ranghi in qualità di socio al 5% della predetta Società.

Assumeva, in sintesi, la ricorrente l'illegittimità degli atti impugnati in quanto gli stessi non avrebbero considerato la totale simulazione del – soltanto preteso – intercorso rapporto sociale tra le parti Maria Rosaria Gigliofiorito e la Ranghi, la quale avrebbe svolto attività di lavoratrice dipendente subordinata sin da quando, nel 1994, operava presso la C.E.T., poi C.E.M., come estetista.

Infatti – sempre secondo la ricorrente – a far data dal 1999 la stessa ricevette dalla Gigliofiorito, socia di maggioranza delle predette Società, la proposta (evidentemente accettata) di permanere a prestare la stessa attività lavorativa sotto lo schermo della partecipazione alla compagine sociale, con quota di partecipazione del 5%, donatagli con atto notarile, fino a quando, nel gennaio 2003, senza aver mai nulla corrisposto a favore della Società né ricevuto nella qualità di socia, operò il recesso della quota societaria.


Dichiara la stessa ricorrente che “l'unica motivazione, infatti, che spinse la sig.ra Gigliofiorito ad artatamente creare un assetto societario è rinvenibile nella volontà della stessa di sottrarsi ad ingenti versamenti contributivi ed assistenziali”.

L'Ufficio, regolarmente costituito, resisteva assumendo, nel merito, la totale legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso ponendo a esclusivo fondamento la (prodotta) copia autentica della sentenza resa dal Tribunale lavoro di Genova n. 1860/08, depositata il 21/1/2009, in causa tra la Contribuente e Gigliofiorito Maria Rosaria, che accertava e dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la prima e la C.E.M. snc con decorrenza dal 18/09/1997 e sino al 23/01/2003, con condanna di Maria Rosaria Gigliofiorito a rifondere all'attrice le spese di lite.

La sentenza non reca l'attestazione di passaggio in giudicato ancorché la contumacia del convenuto nel giudizio di primo grado la faccia ritenere altamente probabile, anche in assenza di eccezioni da parte dell'Ufficio.

Avverso le sentenze nn. 271/09 e 272/09 entrambe depositate il 21/10/2009, notificate l'8/03/2010, propone appello il Contribuente con atto notificato il 21/4/2010, presso il difensore avv. Paolo Boccardo, in Genova, via Assarotti, 48/1.



Nessuno si costituisce per l'appellato.

E' richiesta la discussione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dispone la riunione dei due giudizi per connessione.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la sentenza si imponga "all'osservanza di chi spetti: non solo quindi alle parti ma ai soggetti che delle sue statuizioni possono e debbono tenere conto".

L'appello è fondato.

Risulta documentalmente provato e non contestato che la Ranghi, nel periodo in contestazione, si è sempre dichiarata nei confronti dell'Erario sociale (al 5%) della C.E.M. s.n.c. e, dopo la constatazione/contestazione, non ha mai sollevato censure volte alla rettifica fino a quando ha ricevuto gli addebiti personali.

L'imputazione pro quota al Socio è legittima ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/1986 per cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La questione quindi si sposta sull'effetto nei confronti del Fisco della simulazione intervenuta tra due Contribuenti relativa a un rapporto giuridico soggetto a tassazione. In materia, nel rapporto Fisco/Contribuente, è giurisprudenza costante che in tema di accertamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, assumendo il correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare - prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa - i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass., sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12249).

Nel corrispondente rapporto Contribuente/Fisco il primo ha certamente diritto a provare in ogni sede, amministrativa e giudiziaria, l'assenza del presupposto impositivo e, di conseguenza, l'illegittimità della ripresa fiscale.

Nondimeno tale prova deve formarsi nel valido contraddittorio tra le parti e, a tal riguardo, la sentenza intervenuta tra i due ex soci della C.E.M. s.n.c. - resa dal Giudice del lavoro, che ha accertato la simulazione del rapporto societario con dissimulazione dell'altro di lavoro dipendente - ha efficacia di giudicato tra le sole due parti in causa (e loro aventi causa), senza alcun effetto diretto nei confronti del Fisco, soggetto creditore, terzo ed estraneo al giudizio.

A fronte della dichiarazione della Ranghi, avente natura confessoria e resa in costanza del rapporto societario, di essere "socia di minoranza", che ha fondato l'affidamento (e l'imposizione) dell'Ufficio nel senso prospettato dal Contribuente, alcuna valenza - ai fini di escludere l'obbligo d'imposta - assume il successivo accertamento del negozio in frode alla



legge intervenuto tra i due soci debitori in quanto risulta evidente che la simulazione abusiva è stata realizzata col concorso fraudolento delle due parti o, quantomeno, con la consapevole tolleranza della Contribuente, in violazione del combinato disposto degli art. 1344 c.c. e 53 cost., essendo le disposizioni tributarie norme imperative a tutti gli effetti, poste a tutela dell'interesse generale.

Si aggiunge infine che la qualifica di lavoratore dipendente di una Società non esclude automaticamente la sua possibile diversa partecipazione nella qualità di socio, tanto che le due posizioni contributive non risultano affatto alternative e incompatibili. Pertanto, anche sotto questo profilo la sentenza del Giudice del lavoro non presenta effetti vincolanti ai fini fiscali per escludere l'imposizione.

L'oggettiva opinabilità della sottesa questione giuridica, comprovata dal diverso orientamento giudiziale del primo grado, fonda la totale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale di Genova, definitivamente pronunciando nelle/cause riunite RGN 812/10 e 814/10, in accoglimento dell'appello, respinge i ricorsi del Contribuente e conferma l'accertamento.

Compensa le spese.

Deciso in Genova, il 19 settembre 2013

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE



17. Sentenza 2/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Giordano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi settore – Congruità coerenza – Rileva – Conteggio margine ricarico – Globalità prodotti commercializzati – Parziale considerazione – Utilizzo media aritmetica – Esclusione - Acquisti presso fornitori – Prezzi imposti – Mancata considerazione - Illegittimità pretesa – Consegue - art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' illegittimo l'accertamento induttivo qualora, pur in presenza del rispetto dei requisiti di congruità e coerenza, venga conteggiato il margine di ricarico attraverso la media aritmetica senza considerare che l'analisi accertativa è stata svolta solo per una parte di questi e non si sia comunque tenuto conto dei prezzi imposti dai fornitori (Nel caso di specie il contribuente, esercente l'attività di farmacista, pur in presenza del rispetto dei requisiti di congruità e coerenza, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA basato sul metodo induttivo. Tuttavia l'ente impositore perveniva ad una determinazione erronea del margine di ricarico in quanto per i farmaci oggetto della rivendita aveva provveduto ad una determinazione che considerava solo una parte di essi senza inoltre vagliare neppure il regime di prezzi imposti dai fornitori).

18. Sentenza 10/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente:Proto, Relatore: Teppati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Compensi dichiarati – Compensi studi settore – Rilevante scostamento - Riconteggio compenso medio – Numero prestazioni effettuate – Rideterminazione compensi – Contribuente - Precario stato salute – Onere probatorio – Mancato assolvimento - Legittimità pretesa – Conseguenze – art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 2697 C.C.

Massima:

E' legittima la pretesa conseguente ad un accertamento induttivo avviato a motivo del rilevante scostamento tra compensi professionali dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore e basato sul prodotto risultante tra compenso medio riconteggiato e prestazioni svolte qualora il contribuente, pur lamentando un cagionevole stato di salute, non provveda a provare tale fattispecie (Nel caso di specie, il contribuente, in qualità di medico odontoiatra, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento basato sul metodo induttivo attraverso la rideterminazione del compenso medio per il numero di prestazioni rese. Il contribuente, pur invocando l'impossibilità di conseguire tali ricavi per il suo cagionevole stato di salute, produceva certificati medici unicamente per l'anno 2010 anziché per l'anno d'imposta 2005 oggetto della pretesa).

19. Sentenza 15/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Scritture assestamento – Adeguamento valori contabili – Legittima registrazione - Inattendibilità scritture contabili – Esclusione – Primo anno attività – Valori studi settore – Oggettiva applicabilità – Esclusione – Preventivo contraddittorio – Mancata instaurazione – Illegittimità pretesa – Consegue - art. 2697 C.C. – art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' illegittimo l'accertamento induttivo, avviato per una presunta inattendibilità delle scritture contabili a motivo di una registrazione effettuata a fine anno per l'adeguamento di valori contabili, attraverso la rideterminazione dei ricavi svolta utilizzando i parametri degli studi di settore, nonostante il primo anno di esercizio dell'attività e la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio (Nel caso di specie la contribuente società di capitali, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un accertamento induttivo che rideterminava maggiori ricavi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per € 101.788,00. Lente impositore, che aveva preliminarmente sancito l'inattendibilità delle scritture contabili per una scrittura di assestamento riguardante l'adeguamento del valore delle rimanenze di magazzino per € 4.500,00, aveva poi utilizzato irrispettivamente i dati degli studi di settore per determinare il ricavo orario delle prestazioni effettuate e i costi delle forniture pur sapendo che era in corso, per l'anno d'imposta accertato, il primo anno di esercizio dell'attività e senza provvedere neppure a trovare riscontro alla propria metodologia attraverso l'instaurazione del preventivo contraddittorio con la contribuente).

20. Sentenza 43/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente:Proto, Relatore: Giordano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Cliente principale – Revoca mandato – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Drastica riduzione ricavi – Rileva – Congruità ricavi dichiarati – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue – art. 2697 C.C. – art 10, comma 4, lett. c), L. 8 maggio 1998, n. 146

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente alla determinazione dei maggiori ricavi sulla base degli studi di settore qualora il contribuente provi i ricavi dichiarati sono congrui in quanto la loro drastica riduzione è stata causata dalla revoca del mandato da parte del principale cliente (Nel caso di specie, il contribuente, che risultava destinatario per l'anno d'imposta 2001 di un accertamento basato sugli studi di settore, invocava la congruità dei ricavi dichiarati provando che la loro drastica riduzione si era originata per la revoca del mandato da parte del cliente principale).

21. Sentenza 47/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Giordano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – attività di impresa – determinazione - applicazione automatica delle risultanze del reddito personale accertato sinteticamente – legittimità - esclusione

Massima:

E' illegittimo l'accertamento che abbia desunto automaticamente il reddito di impresa di una contribuente dal suo reddito personale sinteticamente determinato, in quanto l'Ufficio, in tal modo, opera una commistione tra metodologie ricostruttive del reddito tra loro diverse (sintetico, per il reddito personale, ed induttivo, per il reddito di impresa), tanto più se il reddito di impresa è determinato senza considerare le giustificazioni addotte dal contribuente ai fini della ricostruzione sintetica del reddito personale sinteticamente e se il reddito personale determinato sinteticamente è utilizzato anche per determinare l'IRAP e l'IVA dovuta dalla contribuente per lo svolgimento della sua attività.

22. Sentenza 55/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Alassio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società persone cancellata – Obbligazione tributaria – Soggetto passivo – Accertata carenza – Illegittimità pretesa – Consegue - Ex soci – Redditi partecipazione - Notifica pretesa – Richiamo accertamento società – Consapevolezza soci – Rileva - Efficacia impositiva – Sussiste – Diritto difesa – Compiuta tutela – Legittimità pretesa – Consegue – art. 2495 C.C. – art. 5, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986

Massima:

E' legittima la pretesa riguardante l'accertamento dei redditi conseguiti dalla società di persone cessata che, risultando carente di soggettività tributaria passiva, dispiega la propria efficacia impositiva in ordine ai redditi di partecipazione imputati agli ex soci, i quali sono legittimi e consapevoli destinatari della notifica riferita all'atto impositivo dei redditi di partecipazione, che deve contenere comunque il richiamo all'avviso di accertamento societario (Nel caso di specie, la contribuente società ed i contribuenti soci per i redditi di partecipazione, risultavano destinatari dei rispettivi avvisi di accertamento per i maggiori redditi conseguenti ad un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003. Tuttavia, essendo intervenuta la cancellazione della società in data 2 dicembre 2004, l'ente impositore risultava avere erroneamente emesso nei confronti della società l'avviso di accertamento e pertanto il Collegio sanciva l'inammissibilità del ricorso proposto dalla stessa società per carenza di soggettività passiva tributaria e legittimazione processuale. Per quanto invece concerne i soci, stante il rispetto della preventiva notifica dell'avviso di accertamento con richiamo all'accertamento societario, la pretesa vantata dall'ente impositore, a detta del Collegio, dispiegava i propri effetti impositivi in quanto sussisteva la piena consapevolezza della stessa pretesa).

23. Sentenza 9/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA IRPEF IRAP - PRELEVAMENTI SUL CONTO CORRENTE - SONO RICAVI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA - DEVE ESSERE DIMOSTRATA L'ESISTENZA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.

Massima:

Per l'annualità in esame gli stessi agenti della Guardia di Finanza nel verbale di contestazione hanno rilevato che "l'Abbisso non ha mai svolto attività nel ramo dei lavori edili". Ossia non sussiste il presupposto giuridico - l'esercizio d'attività d'impresa - per ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 32, comma, n. 2, cit. costituente fondamento unico dell'avviso d'accertamento impugnato.

24. Sentenza 12/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Cardino

Intitolazione:

INDICE DI RICCHEZZA E INDICE DI SPESA

Massima:

L'indice di spesa è rappresentato dalla possibilità di investire per ottenere la disponibilità di un bene certamente voluttuario e non alla portata di tutti; non dall'uso che, in concreto, se ne faccia. Il fatto che le spese correnti per il mantenimento attuale dell'imbarcazione siano state relative non influisce sulla valutazione che consegue, inevitabilmente, al possesso di un indice reddituale quale quello in esame. Quel che rileva, insomma, è la disponibilità del bene, non il suo effettivo impiego, che dipende da scelte del tutto personali del contribuente e che non incide sul valore sintomatico del cespite.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1042/12 depositato il 27/07/2012
- avverso la sentenza n. 49/13/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:
BELTRAMINI ERMANNINO
VIA A VOLTA 27 15 16128 GENOVA GE

difeso da:
FERRANDO MAURO
VIA XX SETTEMBRE 37/12 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3010605155 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1042/12

UDIENZA DEL

10/12/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

12

PRONUNCIATA IL:

10/12/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/01/13

Il Segretario

Il Segretario Area (ITP)
(Sig. Ivo MANUNTA)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ermanno BELTRAMINI ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, con il quale, con il metodo sintetico ex art. 38 commi 4 e 5 d.p.r. 29.9.1973 n. 600, veniva accertato, per il periodo di imposta 2005, un reddito di lavoro autonomo ai fini I.R.P.E.F. e I.R.A.P. pari ad € 115.934,33, a fronte dei dichiarati € 40.613,00. L'accertamento si fondava sull'esistenza di spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato dal contribuente. In particolare, l'Agenzia rilevava che Ermanno BELTRAMINI era l'unico membro del nucleo familiare – composto dalla moglie, poi deceduta, e da due figli – a produrre e a dichiarare un reddito e poneva in evidenza le seguenti disponibilità:

- un'autovettura immatricolata nel 2001 di cavalli fiscali 14;
- un'autovettura immatricolata nel 2000 di cavalli fiscali 20;
- un'abitazione della superficie di mq. 120;
- un'imbarcazione a motore della lunghezza di mt. 15.

Inoltre, risultava che Ermanno BELTRAMINI aveva sostenuto incrementi patrimoniali, acquistando nel 2007 e 2008 immobili, intestati ai figli, per un valore complessivo di € 174.400,00.

L'applicazione dei coefficienti previsti dai d.m. 10.9.1992, 19.11.1992 e 29.4.1994, in relazione ai beni di cui Ermanno BELTRAMINI aveva la disponibilità, e della quota di incrementi patrimoniali relativa al 2005 (174.400 : 5) aveva portato ad una determinazione di reddito pari ad € 142.290,82.

L'Agenzia aveva preso in considerazione i redditi esenti prodotti da Ermanno BELTRAMINI nel 2005 per un ammontare di € 9.188,43 e i disinvestimenti operati in quell'anno, pari ad € 17.168,06, stante l'affermazione del contribuente secondo la quale il suo tenore di vita era stato sostenuto dai detti disinvestimenti.

Detraendo dall'importo di € 142.290,82 le suddette cifre, la determinazione finale del reddito, da imputarsi a lavoro autonomo, si era giunti al risultato finale di € 115.934,33, sopra esposto, con un maggior reddito, pertanto, pari ad € 75.321,00.

Il ricorso si fondava, sostanzialmente, sul difetto di motivazione del ricorso al metodo sintetico di accertamento; sulla insufficienza della motivazione dell'accertamento, ancorato unicamente ai parametri contenuti nei dd.mm. sopra menzionati; sulla mancata considerazione degli elementi forniti dal contribuente nel corso dell'istruttoria a giustificazione delle sue disponibilità; sulla automaticità del ricalcolo del reddito sulla sola base dei coefficienti sopra esposti. In particolare, Ermanno BELTRAMINI sottolineava che l'acquisto del natante era avvenuto nel 2003 per l'importo di € 90.000,00, a seguito della vendita di altro natante per l'importo di € 50.000,00, per cui era impossibile imputare per ciascuno dei cinque anni considerati un reddito di € 88.000,00. Nell'anno 2005, invece, il costo di ormeggio del natante era stato pari a soli € 5.160,00. Anche le spese di mantenimento delle autovetture era del tutto compatibile con il reddito dichiarato. L'acquisto di diritti reali immobiliari per € 130.000,00 concerneva una quota di immobile, appartenente alla moglie defunta di Ermanno BELTRAMINI, acquistata dalla figlia di primo letto di costei, allo scopo di mantenere l'abitazione familiare nella disponibilità del nucleo e liquidare così i diritti successori della figlia. L'altro immobile acquistato era stato pagato in più *tranches*, una sola delle quali, pari ad € 17.538,00, risaliva al periodo verificato. Ermanno BELTRAMINI, infine, contestava la capacità dei coefficienti contenuti nei dd.mm. di ricostruire il reddito effettivo del contribuente e ne denunciava, pertanto, la illegittimità costituzionale chiedendone la disapplicazione, dato il loro valore di atti amministrativi. Da ultimo, veniva denunciata l'eccessività delle sanzioni irrogate, incrementate del 20% rispetto alla misura edittale.

L'Agenzia resisteva al ricorso rilevando: la discrezionalità della scelta dell'accertamento sintetico; l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; l'uso corretto dei coefficienti ministeriali; e, in genere, la fondatezza dell'accertamento e dei criteri adottati. Contestava, poi,

l'eccezione di illegittimità dei parametri presuntivi, sui quali la Corte costituzionale si era già pronunciata.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso di Ermanno BELTRAMINI, il quale ricorreva a questa Commissione tributaria regionale, per i seguenti motivi:

mancata considerazione dell'avanzata età e delle cattive condizioni di salute del contribuente; e, in genere, ribadendo i motivi di censura svolti in primo grado.

Con ordinanza 12.11.2012, la Commissione tributaria regionale sospendeva l'esecutività del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'onere di motivazione dell'accertamento sintetico concerne il contenuto dello stesso e il recupero di materia imponibile che ivi viene esposta. Non la scelta discrezionale dell'Amministrazione di adottare tale metodo di accertamento dei redditi. Una volta che l'adozione di determinati indici di ricchezza ha portato ad elaborare una posizione reddituale più elevata di quanto dichiarato dal contribuente, posto che l'elaborazione che di tali indici fatta dall'amministrazione si presenti come motivata, ciò altro non fa che confermare, a posteriori, la legittimità e la fondatezza della scelta degli organi ispettivi.

Non è esatto affermare che l'Agenzia non abbia tenuto conto delle controdeduzioni di Ermanno BELTRAMINI. La doglianza è smentita dal decremento della materia imponibile accertata, a fronte di redditi esenti e disinvestimenti posti in evidenza dal contribuente, proprio nel corso del contraddittorio che ha preceduto l'avviso. Il che, ovviamente, presuppone che l'Agenzia, di tali elementi favorevoli alla tesi del contribuente, abbia tenuto conto.

Una volta che l'Agenzia adotta gli indici di ricchezza considerati nel c.d. redditemetri non ha obbligo di ulteriormente motivare i risultati cui essa è giunta in tal modo¹. Né, a tale proposito, l'Agenzia è tenuta a considerare analiticamente i singoli cespiti di reddito², fondandosi l'accertamento sintetico, per l'appunto, su una globale considerazione della capacità di spesa del contribuente.

Il contribuente, peraltro, può contestare non tanto l'astratta capacità degli indici di ricchezza, rilevati ed utilizzati, a descrivere la sua situazione reddituale, quanto il fatto che tali indici concernano, ad esempio, una provenienza di carattere non reddituale e, come tali, siano inidonei a descrivere la capacità contributiva. Il che è stato fatto dall'Agenzia, proprio con riguardo a quei redditi esenti e a quei disinvestimenti dei quali prima si è detto.

Nel merito dell'accertamento, peraltro, si osserva quanto segue.

Non si comprende quale rilievo possa avere l'utilizzo, o meno, dell'imbarcazione da parte del contribuente. L'indice di spesa è rappresentato dalla possibilità di investire per ottenere la disponibilità di un bene certamente voluttuario e non alla portata di tutti; non dall'uso che, in concreto, se ne faccia. Il fatto che le spese correnti per il mantenimento attuale dell'imbarcazione siano state relative non influisce sulla valutazione che consegue, inevitabilmente, al possesso di un indice reddituale quale quello in esame. Quel che rileva, insomma, è la disponibilità del bene, non il suo effettivo impiego, che dipende da scelte del tutto personali del contribuente e che non incide sul valore sintomatico del cespite³.

¹ Cass. 23.6.2006 n. 14665; Cass. 11.1.2006 n. 327.

² Cass. 23.10.2000 n. 13976.

³ Art. 3 d.m. 10.9.1992: 1. La disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al presente decreto, è indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi.

2. Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla tabella stessa. Ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell'esercizio

Per ciò che concerne gli incrementi patrimoniali immobiliari, effettivamente, in relazione all'acquisto del box, va considerata la minor somma di € 17.538,00 – invece di quella di € 44.400,00 adottata dall'Agenzia – in quanto essa è l'unica a corrispondere ad una spesa affrontata nel periodo quinquennale considerato per l'accertamento. Ne consegue che la relativa quota di 1/5 è pari ad € 3.507,60, invece, di € 8.880,00, con decremento del reddito nella misura di € 5.372,40.

Secondo l'appellante, inoltre, l'incremento patrimoniale dovuto all'acquisto della quota ereditaria di Antonella SAVI, invece, va ridotto di € 74.990,00, dai 130.000,00 considerati dall'Agenzia, in quanto la spesa affrontata è stata sopportata, per la parte suddetta portata in riduzione, tramite redditi esenti (polizza vita intestata al coniuge defunto). Ne conseguirebbe che l'incremento da considerare è pari ad € 55.010,00 e la relativa quota di 17% è pari ad € 11.002,00, e non ad € 26.000,00.

L'assunto non può essere accolto, considerando che del disinvestimento della polizza vita l'Agenzia ha già tenuto conto, come risulta dall'Allegato A all'avvio di accertamento, nel settore dedicato all'anno 2007. Le ulteriori considerazioni circa il fatto che l'incremento consistette nella liquidazione di una quota ereditaria, non si vede come possano incidere sul carattere sintomatico della spesa affrontata all'uopo.

L'accertamento dell'Agenzia va, pertanto, ridotto di € 5.372,40.

Quanto al reddito da pensione prodotto in vita dal defunto coniuge del contribuente, fra l'altro modesto, non è chiaro in che misura esso potrebbe escludere la capacità contributiva dell'appellante, quale delineata dagli indici di spesa sopra evidenziati. Si rileva, inoltre, che la suddetta censura non formò oggetto del ricorso di primo grado.

Parimenti, nel ricorso introduttivo non vennero dedotte né condizioni di salute del contribuente tali da impedirgli la produzione di un congruo reddito professionale, né, se non del tutto genericamente, altre condizioni esistenziali ostative alla svolgimento della sua attività.

Appare, invece, equo, ridurre le sanzioni al minimo edittale.

La Commissione tributaria regionale

PER TALI MOTIVI

in parziale accoglimento dell'appello, riduce il reddito da € 115.934,33 ad € 110.561,93.

Sanzioni al minimo edittale.

Spese compensate.

Genova, 10 dicembre 2012


Il Presidente estensore
Alberto CARDINO

di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione. Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si è protratta per l'intero anno.

25. Sentenza 20/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO - RETTIFICA DEL REDDITO IMPONIBILE - INTEGRAZIONE CON ALTRI ELEMENTI PROBANTI NECESSITÀ

Massima:

Non è sufficiente lo scostamento dallo studio di settore per consentire all'Agenzia delle Entrate di rettificare il reddito imponibile, ma lo stesso deve essere integrato con altri elementi probanti. Questa Commissione ritiene che lo scostamento dallo studio di settore, se non integrato con altri elementi probanti, non può essere considerato elemento di prova grave, precisa e concordante.

26. Sentenza 21/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci

Intitolazione:

VALORI OMI - PARAMETRO STIMATO - INDAGINI BANCARIE - NON SONO SIGNIFICATIVE NEL CASO DI IMPOSTE DI REGISTRO.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria ha basato l'avviso di liquidazione sulle valutazioni OMI, nonché sulle indagini bancarie nei confronti di parte acquirente, elementi che da soli non rappresentano prove certe di avvenuto occultamento di parte del corrispettivo. Infatti, le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare costituiscono un parametro stimato, che non sempre può assurgere ad elemento identificativo del prezzo pattuito tra le parti. Per altro, la fissazione del prezzo di scambio in una compravendita immobiliare spetta alle parti, è influenzato da diversi fattori, e trae origine dalla trattativa negoziale tra le stesse.

27. Sentenza 39/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino

Intitolazione:

ISCRIZIONE ALL'AIRE - DIMOSTRAZIONE DI RESIDENZA ALL'ESTERO AI FINI FISCALI - NON È SUFFICIENTE.

Massima:

Il contribuente che, pur cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ed iscritto all'AIRE, mantenga in Italia la propria dimora abituale o la sede principale dei propri affari ed interessi, si considera ugualmente residente nel territorio dello Stato. Dal punto di vista fiscale, infatti, l'iscrizione all'AIRE attesta solamente la non residenza in Italia, Questa interpretazione trova confermata nella giurisprudenza della Cassazione (CF sentenza n. 13803 del 13.7.2001), secondo cui la semplice cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferire la residenza all'estero può non essere sufficiente a far perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto mantenga nel territorio nazionale i propri interessi (famiglia, proprietà, ecc).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 224/12 depositato il 14/02/2012
- avverso la sentenza n. 5/10/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
ZANOTTI ENNIO
VIALE MOJON 1A4 16122 GENOVA GE

difeso da:
CRISCUOLI GISELDA
VIA MARCELLO STAGLIENO 10/27 16129 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 224/12

UDIENZA DEL

16/11/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

39

PRONUNCIATA IL:

16/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/02/13

Il Segretario

Il Segretario Area III F1
(Sig. Ivo MANUNTA)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente ZANOTTI Ennio ricorreva avverso avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Genova 1- contestava il mancato pagamento di redditi da lavoro dipendente non dichiarati e imponibili in Italia per l'anno 2005, come da mod 770/06 presentato dalla Cogesel scarl, di cui, peraltro, il contribuente era amministratore.

La Commissione di prima istanza con decisione 5/10/11 respingeva il ricorso del contribuente con addebito delle spese di giudizio.

Si appella il ricorrente riproponendo sostanzialmente gli assunti dedotti in primo grado e richiamando la documentazione allegata al ricorso. Chiede in via principale l'annullamento dell'atto ed in subordine l'annullamento delle sanzioni in applicazione del principio di buona fede.

L'Ufficio si costituiva controdeducendo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel nostro Paese le imposte sui redditi, anche se la base imponibile per le due categorie di contribuenti è diversa, si applicano sia ai residenti che ai non residenti.

I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono dettati dall'articolo 2 del dpr. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che *"ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile"*. Tali condizioni sono tra loro alternative; ovvero la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto, ai fini fiscali, sia qualificato residente in Italia.

Come indicato dalla norma, le nozioni cui occorre fare riferimento sono quelle del codice civile, che nell'articolo 43 stabilisce che *"il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*.

La residenza è configurata dalla permanenza del soggetto in un luogo in maniera sufficientemente stabile e dall'intenzione di dimorarvi. Il domicilio è costituito sia da un dato oggettivo che da un elemento soggettivo: esso si determina nella concentrazione in un luogo degli affari e degli interessi della persona, senza la necessità della sua presenza effettiva, e nella volontà del soggetto di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale della generalità dei rapporti.

Gli interessi che rilevano, un tempo limitati solo al settore economico e patrimoniale, oggi si devono intendere riferiti, per unanime interpretazione giurisprudenziale, anche alla sfera morale, sociale e familiare.

Il legislatore ha, poi, introdotto il comma 2-bis all'interno dell'articolo 2 del TUIR che dispone *"si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato...."* i cd. paradisi fiscali, Paesi iscritti in una lista elaborata dal ministero delle Finanze.

Il trasferimento della residenza in tali Stati comporta notevoli vantaggi: normalmente tanto le persone fisiche, quanto le società residenti sono assoggettate a tassazione solamente per i redditi di fonte nazionale (ecco perché tali soggetti conservano di solito in Italia le fonti di reddito); per le persone fisiche poi, generalmente, non è prevista la tassazione globale del reddito complessivo e solo alcune categorie di reddito sono considerate tassabili; inoltre non è, di solito, applicata alcuna ritenuta sugli interessi pagati.

Se un soggetto trasferisce la propria residenza in un cosiddetto paradiso fiscale, si inverte l'onere della prova: sarà considerato fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria a suo carico: chi si dichiara residente in un paradiso fiscale è considerato come residente in Italia a meno che non dimostri di vivere davvero nell'altro Paese attraverso idonea documentazione.

Ma non tutta la documentazione che di solito viene addotta appare idonea.

Così per la iscrizione all'AIRE. Se il cittadino italiano ha spostato la propria dimora all'estero, occorre che egli provveda alla cancellazione dall'anagrafe tributaria e che contestualmente si iscriva all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Tuttavia il contribuente che, pur cancellato

dall'anagrafe della popolazione residente ed iscritto all'AIRE, mantenga in Italia la propria dimora abituale o la sede principale dei propri affari ed interessi, si considera ugualmente residente nel territorio dello Stato. Dal punto di vista fiscale, infatti, l'iscrizione all'AIRE attesta solamente la non residenza in Italia. Questa interpretazione trova confermata nella giurisprudenza della Cassazione (cfr sentenza n. 13803 del 13.7.2001), secondo cui la semplice cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferire la residenza all'estero può non essere sufficiente a far perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto mantenga nel territorio nazionale i propri interessi (famiglia, proprietà, ecc).

Così per uno dei principali mezzi di prova consistente nella produzione di documenti da cui risulta la locazione di appartamenti all'estero: il fatto di avere un appartamento in locazione all'estero non rappresenta una condizione sufficiente a far ritenere di avere all'estero la residenza fiscale. Una conclusione contraria confonderebbe, infatti, il concetto di residenza civilistica con quello di domicilio fiscale e non è certamente in linea con le decisioni che si sono pronunciate sull'argomento. La stipula di un contratto di locazione, quindi, può dimostrare la non residenza civilistica in Italia, ma non l'assenza del domicilio fiscale nel territorio italiano.

Alla fine è una questione di valutazione complessiva delle prove (cfr tra le altre Cassazione n. 16284 del 13.6.2007).

Affinché il soggetto venga riconosciuto fiscalmente residente in Italia, sarà sufficiente dimostrare la sussistenza in Italia della sede principale dei suoi affari ed interessi (intesi come sopra detto in senso ampio, comprensivo non solo dei rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche di quelli, familiari e sociali).

Occorre una valutazione complessiva della situazione del contribuente. Valutazione che, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla attività lavorativa, che può anche essere esplicita prevalentemente all'estero, permetta di stabilire che la sede principale degli affari ed interessi del soggetto si trova, in realtà, nel territorio italiano.

Il fatto che i figli, o la moglie, risiedano in Italia è sicuramente un indizio importante per poter affermare che un dato soggetto abbia in Italia il proprio centro di interessi affettivi. Né vale a tale proposito l'invocata separazione di fatto dal coniuge: la separazione di fatto dei coniugi è una situazione non contemplata dalla legge e, quindi, giuridicamente non rilevante.

Le strette, prevalenti, relazioni patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto con l'Italia potranno trovare verosimiglianza anche nel possesso in Italia di immobili o nell'assunzione, in società italiane, di cariche di amministratore.

Nella fattispecie: il fatto che in Italia il contribuente disponga di una abitazione, mantenga la famiglia, possieda beni, rivesta cariche in Società, sono fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia, all'epoca, mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la richiesta di annullamento delle sanzioni è appena il caso di ricordare che alle violazioni degli obblighi tributari consegue l'irrogazione di sanzioni fiscali. Poiché nella fattispecie il principio di buona fede del contribuente non rientra nelle ipotesi sintomatiche della cd. esimente per incertezza oggettiva della norma tributaria (cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 23.03.2012, n. 4685) il Collegio non ritiene accoglibile la domanda avanzata in subordine dall'appellante.

Infine, per quanto concerne le spese questo Collegio ritiene che essa debbano seguire la soccombenza nella misura di € 2.000,00= per onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge.


P.Q.M.

La Commissione regionale respinge l'appello. Condanna la parte al pagamento delle spese di giudizio in 2.000,00= per onorari, diritti e spese, oltre accessori di legge.

Genova, 16/11/2012

Il relatore

(Marilena Morino)



il Presidente
(Oreste Mario Caputo)



28. Sentenza 22/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Serra Caracciolo

Intitolazione:

FORMAZIONE E NOTIFICA DI ATTI DI EQUITALIA NORD - ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI EQUITALIA NORD - SUSSISTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI AGENZIA DELLE ENTRATE - SUSSISTE.

Massima:

Va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alle censure formulate dall'appellante in merito alle procedure di formazione e notifica dell'atto impugnato, riferibili solo ad esclusiva responsabilità di Equitalia Nord S.p.A.

29. Sentenza 96/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Iva.

Massima:

In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, per avere diritto alla detrazione iva, il contribuente non solo deve essere inconsapevole della frode fiscale, ma deve avere adottato tutte le misure necessarie per evitare di esservi coinvolto. A tal fine non è sufficiente aver verificato che i soggetti "interposti" risultassero iscritti nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, nonché che fossero munite di partita iva. Deve ritenersi prevalente, infatti, la circostanza, oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza, che i soggetti "interposti" non effettuavano i versamenti dell'iva e che non avevano strutture idonee ad esercitare l'attività di impresa, in quanto privi di idonee dotazioni ed organizzazione (fattispecie relativa a frodi commerciali nella compravendita di autovetture).

30. Sentenza 8/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Scanu

Intitolazione:

Sentenza n. 8 del 3 febbraio 2011 (ud. del 31 gennaio 2011) della CTR Liguria, Sez. I, Pres. Soave Giovanni Rel. Zanoni Pier Luigi – CLASSAMENTO – Attività affittacamere – Classamento Categoria D/2 – Obbligo rispetto normativa regionale – Esclusione – art. 4, comma 1, D. M. 19 aprile 1994, n. 701 - art. 12, comma 1, L. Regione Liguria, 25 maggio 1992, n. 13

Massima:

La classificazione effettuata dall’Agenzia del Territorio di un immobile destinato all’attività di affittacamere è svincolata dai requisiti della legge regionale ligure (Nel caso di specie, la contribuente, svolgente l’attività di affittacamere, denunciava in data 14 novembre 2006 un cambio di destinazione dell’unità sita in Calice Ligure, Via C., proponendola in categoria A/3, con rendita pari a 1.220,17 euro. L’Agenzia del Territorio notificava, però, in data 1 ottobre 2007, un diverso classamento in categoria D/2, con rendita pari a 5.078,97 euro. La contribuente evidenziava come la normativa regionale ligure prevedesse lo svolgimento dell’attività di affittacamere in unità immobiliari con categoria catastale compresa da A/1 ad A/6)

31. Sentenza 20/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – antieconomicità – metodologia “analitico induttiva” – operazione commerciale – valutazione – nel suo complesso – necessità.

Massima:

La ritenuta antieconomicità di un comportamento imprenditoriale, che può legittimare un accertamento analitico induttivo ai sensi dell’art. 39. c. 1, lett. d), d.p.r. n. 600/73, deve essere valutata alla luce dell’operazione commerciale complessivamente considerata e non in relazione ad un suo singolo “segmento” (fattispecie nella quale la Commissione ha ritenuto infondato l’operato dell’Ufficio, che aveva rettificato il corrispettivo di una cessione di immobili da parte della società che li aveva costruiti ritenendolo antieconomico a fronte dei costi sostenuti per la loro realizzazione: la società ha dimostrato di essere subentrata in contratti già stipulati da terzi soggetti ai cui obblighi contrattuali era quindi tenuta e di aver sostenuto costi inferiori a quelli accertati dall’ufficio avendo permutato dai promissari acquirenti degli immobili i terreni sui quali edificarli).

32. Sentenza 49/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Scanu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – reato – raddoppio termine – notizia di reato – esistenza - necessità

Massima:

L'inesistenza della notizia di reato impedisce all'Ufficio di fruire del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 600/73.

33. Sentenza 57/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – dichiarazione integrativa – art. 2, c. 8-bis, d.p.r. n. 322/1998 – rettifiche “a favore del contribuente” – termine per la sua presentazione – periodo di imposta successivo – necessità

Massima:

Ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis, d.p.r. n. 322/98, la “dichiarazione integrativa” con cui siano fatte valere rettifiche “a favore” del contribuente (cioè quelle rettifiche volte a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito), deve essere necessariamente presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo: entro tale termine deve quindi essere presentata la dichiarazione integrativa dalla quale, pur volendo correggere la mancata indicazione di ritenute d'acconto non dichiarate precedentemente, risulti comunque la spettanza di un credito di imposta.

34. Sentenza 62/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Mercenaroo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – parametro applicato dal contribuente – studio di settore ritenuto idoneo dall’Ufficio per una annualità anteriore - contestazione – giustificazioni – omissione - invalidità

Massima:

Deve essere annullato l'accertamento con cui l'Ufficio contesti ad un contribuente di aver applicato, per un dato anno, uno studio di settore che proprio lo stesso Ufficio, con un diverso accertamento emesso per un'annualità anteriore, aveva ritenuto il più idoneo all'attività del contribuente, senza giustificare le ragioni di tale mutamento di opinione.

35. Sentenza 4/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Podestà

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – accertamento – emesso senza alcun contraddittorio preventivo con il contribuente - art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 – applicabilità – condizioni – esistenza di un PVC.**
- 2. ACCERTAMENTO – ricavi – studi di settore – scostamento – prova contraria – contribuente – mancata emissione scontrini fiscali – contestazione – attività antieconomica – perdite costanti – sussistenza- soci – altri redditi personali – inesistenza - accertamento - legittimità.**

Massima:

- 1. La nullità dell'accertamento ai sensi dell'art. 12, c. 7, Legge n. 212/2000, presuppone la notificazione di un processo verbale dal quale far decorrere il termine di sessanta giorni affinché il contribuente possa presentare osservazioni; tale disposizione non è pertanto invocabile nel caso in cui agli accessi compiuti dai verificatori non abbia fatto seguito l'emissione di alcun processo verbale.*
- 2. E' legittima la ricostruzione induttiva del reddito sulla base delle risultanze degli studi di settori qualora l'attività della società accertata abbia generato esclusivamente delle perdite e l'esistenza di ricavi non dichiarati, in assenza di prova contraria, possa essere desunta dal fatto che la società aveva già subito contestazioni per la mancata emissione di scontrini fiscali ed i soci non siano in grado di evidenziare l'esistenza di altri redditi personali se non quelli derivanti dalla attività svolta nella società accertata.*

36. Sentenza 12/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – accertamento – emesso senza alcun contraddittorio preventivo con il contribuente - art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 – applicabilità – condizioni – esistenza di un PVC.**
- 2. ACCERTAMENTO – ricavi – studi di settore – scostamento – prova contraria – contribuente – mancata emissione scontrini fiscali – contestazione – attività antieconomica – perdite costanti – sussistenza- soci – altri redditi personali – inesistenza - accertamento - legittimità.**

Massima:

- 1. La nullità dell'accertamento ai sensi dell'art. 12, c. 7, Legge n. 212/2000, presuppone la notificazione di un processo verbale dal quale far decorrere il termine di sessanta giorni affinché il contribuente possa presentare osservazioni; tale disposizione non è pertanto invocabile nel caso in cui agli accessi compiuti dai verificatori non abbia fatto seguito l'emissione di alcun processo verbale.*
- 2. E' legittima la ricostruzione induttiva del reddito sulla base delle risultanze degli studi di settori qualora l'attività della società accertata abbia generato esclusivamente delle perdite e l'esistenza di ricavi non dichiarati, in assenza di prova contraria, possa essere desunta dal fatto che la società aveva già subito contestazioni per la mancata emissione di scontrini fiscali ed i soci non siano in grado di evidenziare l'esistenza di altri redditi personali se non quelli derivanti dalla attività svolta nella società accertata.*

37. Sentenza 27/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – gruppo societario – società partecipata – perdite – attività antieconomica – valutazione – apporto dell’attività della partecipata alla redditività complessiva del gruppo – giustificazione - sussiste

Massima:

Nell’ambito di un gruppo societario non è necessario che ciascuna società crei sicuramente utili: infatti, la valutazione della condotta “antieconomica” di una partecipata deve essere operata tenendo sempre conto del ruolo che la stessa opera all’interno del gruppo e dell’apporto che essa fornisce alla redditività complessiva, quand’anche l’attività della partecipata abbia generato delle perdite (nel caso di specie, la società capogruppo organizzava istituzionalmente eventi e congressi scientifici; invece di rivolgersi a terzi per ottenere un servizio alberghiero funzionale allo svolgimento dell’attività principale, aveva costituito una società ad hoc affinché gestisse “in house” tale servizio, la quale aveva sostenuto ingenti costi iniziali la cui incidenza sui ricavi era comunque progressivamente diminuita nel corso degli anni).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAZZARINO | GIROLAMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SIMONAZZI | ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 943/12
depositato il 06/04/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3080101252/2011 IRES-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dai ricorrenti:

ANTICHE DIMORE S.R.L.
LEG.RAPP.TE PATER ALESSANDRO
VIA RIO TORBIDO 40 16165 GENOVA GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
TACCHINO ALBINA
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

FINSYSTEMS S.R.L.

CORSO AURELIO SAFFI 29/3 16128 GENOVA GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
TACCHINO ALBINA
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 943/12

UDIENZA DEL

26/09/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

27

PRONUNCIATA IL:

26 SET. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 GEN. 2013

Il Segretario

Camburca

h

La Società Antiche Dimore Srl e la consolidante Finsystems Srl, ha impugnato l'avviso di accertamento in premessa con il quale l'Ufficio rettificava il reddito di impresa della società partecipante, controllata al 100% di MedicalSystem Spa, a sua volta partecipata al 55% da Finsystem Srl ed al 45% da Siemens Health Care Diagnostic Inc. al consolidato Finsystem Srl per l'anno di imposta 2007, recuperando a tassazione maggior IRES per € 405.901,00 oltre sanzioni ed interessi.

La pretesa tributaria si fonda su una verifica effettuata dall'Ufficio conclusasi con un PVC 29/1/2010, che ha coinvolto n. 3 strutture alberghiere:

Hotel Torre Cambiaso sita in Genova Pegli,

Hotel Villa Tacchi sta in Villalta di Gazzo Padovano,

Hotel Roma Imperiale sita in Acqui Terme - Alessandria

e non ha considerato le restanti due strutture, il Grand Hotel Nuove Terme e l'Hotel Talice Radicati siti in Acqui Terme.

L'Ufficio, partendo dal presupposto dell'antieconomicità dell'attività di impresa, ricostruiva individualmente i ricavi ricalcolando i pernottamenti e i servizi ristorazione. Inoltre, recuperava componenti negativi del reddito per complessivi € 130.469,95.

La ricorrente con il ricorso sostiene:

- 1) Nullità dell'avviso di accertamento: non avrebbe considerato le osservazioni formulate nelle osservazioni al PVC e nei contraddittori avvenuti a seguito del tentativo di accertamento con adesione;

Insussistenza della ritenuta antieconomicità dell'attività: il presupposto posto a fondamento della rettifica analitica induttiva. L'Ufficio non ha tenuto conto di una specifica funzione economica della ricorrente nell'ambito del gruppo di appartenenza. La redditività deve essere considerata a livello di gruppo e la consolidante Finsystems ha dichiarato redditi imponibili rilevanti al netto delle perdite di Antiche Dimore, variabili dal 2004 al 2009 da € 15.666.639,00 a € 28.194.359,00. Con tali indici di produttività la perdita della ricorrente ammontare a 94.000,00 nel 2007 è di scarso impatto e conferma l'attività complementare all'attività di Medical System.

- 2) Il costo del personale, pienamente compatibile e congruo con la media del settore, ed è diminuito nel tempo, comunque, il personale è necessario ed indispensabile per il funzionamento delle strutture alberghiere (e ciò a prescindere dal numero degli avventori). Il contestato aumento del costo del personale non trova, comunque, fondamento in quanto i costi sono aumentati unitamente all'aumento delle strutture alberghiere e all'aumento dei ricavi. Ai fini redditivi, inoltre, la società ha dismesso la gestione del Grand Hotel di Acqui

Acqui Terme (disdetta luglio 2008) e ha risolto il rapporto di lavoro subordinato su base individuale e collettiva come evidenziato dalla riduzione dei costi per il personale. Nel corso di verifica (PVC 09/09/2010) era stato evidenziato un netto calo dei dipendenti che nel 2006 erano 120 tra le varie strutture, ridotte a circa 34 unità al momento della verifica. (Dichiarazione riprodotta a pag 11 del PVC del 20/09/2010).

Nel merito sostiene illegittimità dei maggiori ricavi accertati afferenti servizi di ristorazione e quelli di ospitalità alberghiera eccependo che la verifica ha interessato tre strutture invece che tutte cinque, l'errata metodologia utilizzata per ricostruire i pernottamenti e i pasti calcolati in funzione di una foderà = un pernottamento; un caffè = un pasto.

Eccepisce il recupero costi sostenendo la legittimità, la deducibilità e l'inerenza delle spese legali ex art. 109 Tuir, la legittimità dei costi deducibili art. 101 c. 5 Tuir relativi ai crediti nei confronti di società portati in perdita perché il recupero era in parte da eseguirsi in Germania, e il parere dei legali sconsigliava di intraprendere qualsiasi attività esecutiva in quanto costosa ed inutile in quanto la debitrice era destinata al fallimento, parimenti sconsigliava l'attività esecutiva contro la seconda società in quanto pacificamente non solvibile.

Sui contestati costi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 95 c. 2 TUIR precisa che si tratta di locazioni di immobili siti in Acqui Terme, prossimi agli alberghi gestiti dalla società, utilizzati per far fronte ai momenti di particolare affluenza. In via residuale uno degli immobili era utilizzato dai dipendenti, per un corrispettivo, come risulta in busta paga, di € 315,00.

Inoltre, i costi sostenuti per la locazione di n. 6 posti auto siti in Acqui Terme, nelle vicinanze della struttura alberghiera Grand Hotel sono inerenti all'attività in quanto utilizzati dai clienti non essendo presenti parcheggi nelle vicinanze, indipendentemente dalla contestazione dell'Ufficio che il contratto stipulato nel 2005, non contempla la clausola di tacito rinnovo né la destinazione d'uso dei parcheggi. Tali parcheggi si trovano nel centro di Acqui Terme dove i parcheggi sono limitati e quindi sarebbe stato possibile offrire ai propri clienti una struttura ricettiva limitata.

Presenta istanza di sospensione.

Conclude chiedendo in via cautelare la sospensione della riscossione provvisoria

In via giudiziale annullare l'atto impugnato dichiarando non dovute le relative sanzioni e condannando l'Agenzia alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore pagato.

Vinte le spese.

Si costituisce l'Ufficio ed eccepisce le varie censure della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso di accertamento trova fondamento nella antieconomicità dell'attività di impresa.

Le osservazioni iniziali delle parti, con opposte valutazioni, evidenziano che l'intero gruppo fa riferimento alla famiglia Peter.

Tale aspetto appare determinante e configura la non necessità che ogni singola società crei sicuramente utili, ma deve essere vista nel complesso del gruppo societario, con possibili attività svolte unicamente in funzione di altre.

Rileva la Commissione che nel complesso di partecipazioni e proprietà societarie, la società ricorrente, antieconomica per l'Ufficio, partecipa all'attività di gruppo agendo di supporto all'attività principale del gruppo e quindi partecipa attivamente alla realizzazione dei notevoli utili realizzati.

Deve altresì rilevarsi che la società provvede alla manutenzione degli immobili di pregio utilizzati nell'attività, incrementando il valore patrimoniale del gruppo stesso.

Di non minor importanza appare il fatto che la società ben potrebbe essere assorbita da altra società del gruppo, con le perdite assorbite e scarsamente incidenti sui notevoli ricavi del gruppo.

La scelta imprenditoriale di scindere l'attività tra le società del gruppo non appare, pertanto, censurabile atteso che, nel complesso le motivazioni portate in questa sede dalla ricorrente non possono essere disattese dalle presunzioni poste a fondamento dall'Ufficio.

Ai fini della proclamata antieconomicità l'Ufficio ha considerato anche l'aumento del costo per il personale dipendente.

Come evidenziato nel ricorso, nel corso degli anni l'incidenza costi personali sui ricavi dichiarati che è passata dal 65% del 2000 al 45% del 2007 qui interessato; né può essere confutato il fatto che la società sta cercando, di ottimizzare le proprie risorse, e ha evidenziato che, nel corso degli anni, ha ridotto notevolmente il personale dipendente passando da oltre 120 unità presenti nel 2006 alle circa 35 unità del 2010.

Ai fini della redditività deve essere ancora osservato che la ricorrente ha posto in opera anche una riduzione delle strutture alberghiere, definendo il rapporto di locazione del Grand Hotel di Acqui Terme.

Il principio dell'antieconomicità, posto a fondamento dell'accertamento "analitico induttivo" operato dall'Ufficio non appare sussistere e, conseguentemente, l'avviso di accertamento deve essere annullato.

L'accoglimento del presente gravame assorbe ogni altro motivo di censura ed esonera la Commissione da ogni altra valutazione.

I presupposti dell'avviso di accertamento, presentavano motivi definibili in questa sede e ciò appare sufficiente per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento. Spese di giudizio compensate.

Genova, 26 settembre 2012

Il Relatore



Il Presidente



38. Sentenza 73/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia sintetica – possesso di un cavallo – finalità – animale da gara o da affezione - valutazione – costi di mantenimento – documentazione – onere probatorio – contribuente - incombenza

Massima:

Ai fini della ricostruzione del reddito con metodologia “sintetica”, la determinazione dei costi che derivano dal possesso di un cavallo non può essere effettuata in maniera standardizzata, dovendo essere valutata la finalità del possesso dell’animale (e cioè se trattasi di cavallo destinato ad attività sportiva ed agonista oppure “da affezione”) ed i costi effettivamente sostenuti per il suo mantenimento che siano debitamente dimostrati dal contribuente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GHIGLIAZZA</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GRAZIANO</u>	<u>FABIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAZZARINO</u>	<u>GIROLAMO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 919/12
depositato il 04/04/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3013205857 IRPEF-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

LUSENTI OSCAR
VIA DEL COMMERCIO 58 5 16167 GENOVA GE

difeso da:

PALLOTTA ALESSANDRO
VIA XX SETTEMBRE 1/85 SCALA SX 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 919/12

UDIENZA DEL

19/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

13

PRONUNCIATA IL:

19 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 MAR. 2013

Il Segretario

Cambria

L'Agenzia delle Entrate vista la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ha notificato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, elevando il reddito dichiarato di €. 3.126,00 ad €. 28.872,00 poiché è stato rilevato a carico del contribuente una auto a benzina immatricolata del 1991 per 12 mesi al 100% un'auto a gasolio immatricolata nel 2006 per cinque mesi oltre ad una residenza di mq. 50 al 50% con la moglie ed infine un cavallo tenuto a pensione della figlia al 50% con il coniuge.

Il contribuente ha impugnato tale atto previa istanza di adesione eccependo l'illegittimità dell'avviso poiché non conforme a costituzione ed in ogni caso chiedendo l'annullamento dell'atto poiché la casa di abitazione e l'autovettura non sono indice di capacità contributiva tale da giustificare quella accertata ed in ogni caso chiede il ridimensionamento del reddito accertato e la disapplicazione delle sanzioni.

Dopo un rinvio della causa avvenuta il 24/10/2012 all'odierna udienza il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre la rappresentante dell'ufficio si è opposta alla richiesta avversaria.

La Commissione esaminata la documentazione prodotta ritiene legittimo l'operato dell'ufficio e cioè in particolare ritiene che lo stesso abbia agito in conformità del disposto dell'art. 38 Dpr 600/73, non ravvisando motivi di illegittimità costituzionale nel presente caso, tuttavia ritiene accoglibile il ricorso poiché il cavallo della figlia non può condurre ad una quantificazione standardizzata dei costi attribuibili soprattutto poiché la contribuente ha dimostrato che nella fattispecie trattasi di un animale non di razza, che ha comportato un costo di mantenimento di €. 1.200,00 annui pari ad €. 600,00 attribuibili al ricorrente quale quota del 50% della spesa attribuibile, in altre parole trattasi di un animale da affezione non destinato ad attività sportiva ed agonistica pertanto tenendo conto di quanto documentato dalla ricorrente il ricorso deve essere accolto anche se la peculiarità del caso conduce alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese del giudizio compensate.

Genova, 19/12/2012



Il Presidente – Relatore
Antonio Ghigliazza

39. Sentenza 78/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – perdite costanti – attività “antieconomica” – prova contraria – contribuente - incombenza

Massima:

E' legittima la rideterminazione del reddito di impresa di una società nel caso in cui la sua attività per più anni consecutivi abbia costantemente generato perdite tali da evidenziare la conduzione di un'attività antieconomica nel caso in cui il contribuente non dimostri che gli investimenti, gli acquisti e le cessioni di materiali, i contratti di leasing posti in essere, erano tutti concretamente finalizzati ad ottenere un risanamento dell'attività aziendale.

40. Sentenza 87/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – accertamenti bancari – movimentazioni – ricavi e compensi - presunzione – prova contraria – professionista - incombenza – fattispecie**
- 2. ACCERTAMENTO – accertamenti bancari – prelevamenti – attività professionale – inerenza – professionista – giustificazione - indicazione dei beneficiari – incombenza – assegni – sufficienza**
- 3. ACCERTAMENTO – accertamenti bancari – prelevamenti – spese per il mantenimento proprio e dei familiari – Ufficio – valutazione – modalità – attività professionale – costi – incidenza – valutazione - necessità**

Massima:

- 1. In forza dell'art. 32, d.p.r. n. 600/73, il contribuente è tenuto a giustificare le proprie movimentazioni bancarie evidenziando di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito soggetto ad imposizione o che non hanno alcuna rilevanza a tale fine; conseguentemente, incombe in capo ad un professionista che abbia fatturato una prestazione alla fine di un anno di imposta senza tuttavia averne contestualmente incassato il relativo compenso, l'onere di dimostrare che tale compenso è stato comunque considerato al fine della determinazione del reddito nell'anno di percezione o comunque la sua irrilevanza reddituale rispetto a tale annualità.*
- 2. In tema di accertamenti bancari, l'indicazione dei beneficiari dei prelevamenti, effettuata attraverso la produzione di copia degli assegni emessi, è sufficiente a superare la presunzione della loro riferibilità all'attività professionale svolta, avendo, al riguardo, mero valore indiziario liberamente valutabile dal Collegio giudicante nel quadro generale della documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dagli stessi beneficiari.*

3. *L'Ufficio, nella quantificazione di quella parte dei prelievi bancari effettuati da un professionista che sia stata destinata a coprire le proprie spese correnti ed il mantenimento dei propri familiari, deve sempre riferirsi all'attività svolta dal contribuente, alle giacenze sui propri conti correnti, all'immagine ed alla vita sociale dei familiari, dovendo quindi, entro tali limiti, quantificare e motivare gli importi riconosciuti come sufficienti per il mantenimento e per le spese ordinarie. Inoltre, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2005, non può essere considerato reddito tutto ciò che non può essere sufficientemente giustificato dal professionista, dovendo essere introdotta nell'accertamento anche una quota percentuale di potenziali costi afferenti l'attività svolta.*

41. Sentenza 157/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Di Napoli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – società in liquidazione – liquidatore – responsabilità – art. 2495 c.c. – art. 36 d.p.r. n. 602/73 – condizioni – rispetto - necessità

Massima:

E' nullo l'accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione e notificato anche al suo liquidatore, se non sono rispettati i limiti di responsabilità previsti dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 del d.p.r. n. 602/73 e se non è notificato a norma di quest'ultima disposizione.

42. Sentenza 10/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Galletto

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – metodologia di tipo analitico - induttiva – obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente – non sussiste**
- 2. ACCERTAMENTO – gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dall’attività – inversione onere della prova a carico del contribuente - sussistenza**

Massima:

- 1. In caso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, non è prevista per legge l’instaurazione di alcun contraddittorio tra l’Ufficio ed il contribuente.*
- 2. Ai sensi dell’art. 62 sexies, c. 3, d.l. n. 331/93, gli accertamenti di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, ovvero dagli studi di settore; tale disposizione prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che deve essere supportata da idonea documentazione comprovante la validità del dichiarato.*

43. Sentenza 12/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – impresa – attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti ittici – determinazione del reddito – ricostruzione dei ricavi sulla base dei prezzi praticati in periodi di imposta successivi - diversità dei prezzi praticati a seconda della zona in cui è svolta l’attività - valutazione – necessità

Massima:

La rettifica dei ricavi svolta nei confronti di una impresa esercente l’attività di commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti ittici, e fondata applicando automaticamente all’anno oggetto di accertamento i prezzi di vendita praticati dall’impresa in un periodo di imposta successivo, deve necessariamente tenere in considerazione anche il fatto che uno dei tre esercizi nei quali la società esercitava l’attività ed i cui prezzi sono stati presi a riferimento dagli accertatori era stato aperto successivamente all’anno oggetto di accertamento e che in esso erano praticati in media prezzi più alti rispetto alle altre due sedi dell’attività a motivo della sua collocazione in una zona abitata prevalentemente abitata da persone di reddito maggiormente elevato.

44. Sentenza 21/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

Società non operative - Non operatività - Possibilità di essere superata in presenza di particolari situazioni – Sussiste.

Massima:

La normativa sulle società non operative, introdotta dall'art. 30 della L. 724/94, aveva lo scopo di contrastare l'utilizzo improprio della forma societaria, finalizzato all'elusione dei tributi attraverso queste. Il D.L. 223/2006, ha apportato modifiche alla legislazione precedente per cui, con le nuove disposizioni la presunzione di non operatività può essere superata in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

45. Sentenza 25/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Mercenaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – omessa dichiarazione – ricostruzione induttiva del reddito – contribuente – prova contraria – deduzioni specifiche ed elementi circostanziati - incombenza

Massima:

In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può legittimamente ricostruire induttivamente il reddito del contribuente servendosi di qualsiasi elemento probatorio. Al contribuente spetta invece di dimostrare, con elementi che non devono essere generici ma circostanziati e certi, che il reddito accertato dall'Ufficio non è stato prodotto od è stato prodotto in misura inferiore.

46. Sentenza 26/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Mercenaro

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – schede carburante – detraibilità - condizioni

Massima:

La mancanza dei dati identificativi delle schede carburante rende i relativi costi indetraibili.

47. Sentenza 41/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – società – liquidazione – atti fraudolenti – liquidatori – accertamento – emissione – amministratore – atti anteriori alla liquidazione – dimostrazione – necessità - sussiste

Massima:

E' illegittimo l'accertamento emesso nei confronti dell'amministratore unico di una società posta in liquidazione se risulta provato solo il compimento di operazioni fraudolente da parte dei liquidatori e non anche il compimento di atti fraudolenti, da parte dell'amministratore, anteriormente alla messa in liquidazione della società.

48. Sentenza 62/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Mercenaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ricostruzione induttiva del reddito – riparazioni impianti auto – tariffe medie – rinvio alle tariffe desumibili dal C.N.A. – principali città italiane – fattispecie – società – Comune di Busalla – presunzione – gravità, previsione e concordanza – natura - esclusione sussiste

Massima:

Non deve ritenersi fondato su presunzioni “gravi, precise e concordanti” l'accertamento induttivo con il quale l'Ufficio abbia recuperato maggiori ricavi nei confronti di una società, svolgente l'attività di riparazione di impianti auto nel Comune di Busalla, avendo fondato la rettifica sulle tariffe medie pubblicate dalle “C.N.A.” (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccola e Media Impresa) delle principali città italiane, in quanto le tariffe della manodopera applicabili nel Comune di Busalla sono senza dubbio inferiori a quelle applicate dalle officine delle medie e grandi città italiane.

49. Sentenza 70/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – L. n. 212/2000 – termine di sessanta giorni – violazione – motivazione – scadere termine di decadenza – nullità - sussistenza

Massima:

E' nullo per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, l'accertamento che sia stato emesso prima del decorrere del termine di sessanta giorni dal rilascio del P.V.C.: l'imminente scadere dei termini di decadenza e l'impossibilità di ottenere in tempo utile dagli istituti di credito interpellati i documenti richiesti a carico del contribuente verificato, non possono costituire ragione di particolare e motivata urgenza se l'Ufficio non dimostra di avere assunto idonee iniziative volte a sollecitare dagli istituti interpellati i documenti richiesti.

50. Sentenza 77/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – omessa dichiarazione – accertamento parziale – dichiarazioni dei sostituti di imposta – legittimità - sussiste

Massima:

Ai fini della validità di un accertamento parziale, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, è legittima la ricostruzione del reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo operata dall'Ufficio attraverso l'esame delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (mod. 770) che hanno elargito i proventi reddituali

51. Sentenza 170/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia sintetica – elementi e circostanze di fatto certi – possesso - maggiore capacità contributiva – presunzione – giudice tributario – valutazione - contribuente – prova contraria - incombenza

Massima:

Ai sensi dell'art. 38, d.p.r. n. 600/1973, l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito di un contribuente sulla base di "elementi e circostanze di fatto certi" comunque venuti in suo possesso; il Giudice Tributario, una volta accertata l'esistenza di tali elementi, non può toglier loro la capacità contributiva presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria che il contribuente offra in ordine alla loro inidoneità a dimostrare una maggior capacità contributiva (nella specie, gli indicatori di una presunta maggiore capacità contributiva erano individuati nella presenza di un collaboratore familiare e nel possesso di due immobili; la Commissione ha annullato l'accertamento alla luce della dimostrata circostanza: che la spesa per il collaboratore era stata sostenuta con la pensione della madre del contribuente cui il collaboratore prestava assistenza; che un immobile era adibito ad abitazione principale ed era oggetto di mutuo le cui ultime rate erano state pagate dal contribuente attraverso il ricorso ad un finanziamento ed al prestito da parte di un familiare; che il secondo immobile, proprio per far fronte alla situazione di disagio economico in cui versava il contribuente, era stato ceduto l'anno successivo a quello oggetto di accertamento).

52. Sentenza 180/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore : Brusco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – sintetico – presunzione di maggior reddito – prova contraria – contribuente - incrementi patrimoniali – vendite di beni – attribuzioni a titolo gratuito - ammissibilità

Massima:

In tema di accertamento sintetico, incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria la quale può avere ad oggetto, non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma altresì gli incrementi patrimoniali conseguenti a vendite di beni o ad attribuzione di beni a titolo gratuito (eredità e donazioni); il contribuente può quindi fornire la prova contraria alla presunzione di maggior reddito dimostrando, ad esempio, che la capacità di spesa era riconducibile non al reddito prodotto nel medesimo anno, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti.

53. Sentenza 182/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore : Brusco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie – autorizzazione – natura – atto preparatorio – condizione di legittimazione all’esercizio dell’accertamento – motivazione – omissione – irrilevanza – allegazione all’accertamento – irrilevanza – inesistenza materiale – rilevanza – accertamento - invalidità - sussistenza

Massima:

L'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, del direttore centrale della stessa o del comandante regionale del Corpo della guardia di finanza, prevista dagli artt. 32, d.p.r. n. 600/73, e 51, d.p.r. n. 633/72, ha carattere "endoprocedimentale" e si configura quale atto preparatorio del procedimento amministrativo di accertamento, integrando, come tale, una condizione di legittimazione dell'ufficio locale all'esercizio di taluni poteri ispettivi ricompresi nelle competenze amministrative di controllo e di verifica. Sebbene tale autorizzazione possa essere anche priva di motivazione e la sua mancata esibizione, laddove essa esista, non comporti l'illegittimità dell'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie, tuttavia la sua inesistenza materiale, indipendentemente dall'eventuale pregiudizio patito dal contribuente, determina l'illegittimità dell'accertamento svolto, in quanto difetta una condizione di legittimazione all'esercizio dello specifico potere ispettivo (nella specie, la Commissione ha annullato l'accertamento desumendo l'inesistenza di tale autorizzazione dalla sua mancata produzione in giudizio ad opera dell'Agenzia delle Entrate, omissione che è stata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRUSCO CARLO Presidente e Relatore
- GRAZIANO FABIO Giudice
- MARCENARO EUGENIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 592/13 depositato il 21/03/2013
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL30121062602012 IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL30121062602012 IVA-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL30121062602012 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
PODESTA FLAVIO
CORSO MATTEOTTI GIACOMO 26 16035 RAPALLO GE

difeso da:
BARDI SIMONA
VIA DELLA LIBERTA' 61- 8 16035 RAPALLO GE

[Handwritten signature]

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 592/13

UDIENZA DEL

04/06/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

182/5/13

PRONUNCIATA IL:

04/06/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 LUG. 2013

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Commissione osserva:

l) PODESTA' FLAVIO ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe che ha rideterminato il reddito imponibile per l'anno d'imposta 2007 in euro 484.818,00 a fronte del reddito dichiarato in euro 56.409,00. Il ricorrente, che svolge attività professionale di promotore e mediatore finanziario, deduce i seguenti motivi di ricorso:

- a) la violazione del contraddittorio per mancato esame delle controdeduzioni con riferimento alle movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate e relative a rapporti cointestati, per l'imputazione al contribuente di tutte le movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate su conti intestati a terzi con delega, per la conclusione delle operazioni di verifica prima che il contribuente fosse riuscito ad ottenere dalle banche copia delle operazioni contabili rilevanti;
- b) l'inutilizzabilità dei dati bancari acquisiti per mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 32 d.p.r. 600/1973;
- c) il difetto dei presupposti per l'accertamento induttivo anche per le violazioni già indicate sub a);
- d) l'illegittimità della presunzione prelevamenti-ricavi;
- e) la mancata considerazione dei costi;
- f) l'irrilevanza ai fini Iva dei prelevamenti ai fini delle sanzioni e l'irrilevanza dei prelevamenti di entità minima.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Genova, che ha contestato il fondamento del ricorso di cui ha chiesto la reiezione. In particolare l'ufficio finanziario contesta che si sia verificata una violazione del contraddittorio anche se la procedura di accertamento con adesione non si è conclusa positivamente; in particolare contesta che le violazioni procedurali indicate, peraltro non esistenti, possano aver provocato alcuna nullità.

Con riferimento alle censure concernenti l'idoneità delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento e la mancata esibizione dell'autorizzazione ad effettuare le indagini finanziarie l'Agenzia delle entrate rileva come questo tipo di indagini sia sufficiente a fondare l'accertamento; rileva che la legittimità dell'accertamento non possa derivare dalla mancata esibizione all'interessato della autorizzazione; che è onere del contribuente indicare quale lesione abbia provocato la mancata esibizione dell'autorizzazione e che comunque l'eventuale mancanza o illegittimità dell'autorizzazione non inficino la validità dell'accertamento. Ribadisce infine come il contribuente alcun elemento abbia fornito per dimostrare come le movimentazioni bancarie siano riferibili a titoli estranei all'attività professionale svolta.

II) Per il suo carattere assorbente va esaminato il secondo motivo di ricorso che si riferisce all'eccezione, formulata dal ricorrente, relativa alla mancanza di autorizzazione all'esecuzione delle indagini bancarie e finanziarie. Essendo l'accertamento fondato esclusivamente sulle indagini bancarie questa eccezione ha carattere di decisività perché l'eventuale inutilizzabilità di tale accertamento in conseguenza dell'inesistenza dell'autorizzazione o – il che è da ritenere equivalente – l'inesistenza della prova della sua esistenza non potrebbe che avere la conseguenza di minare alla radice l'accertamento.

La materia è disciplinata dall'art. 32 commi 6 *bis* e 7 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); queste norme prevedono che possa essere richiesta ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione di tutti i rapporti intrattenuti con banche, poste, intermediari finanziari ecc. (comma 6 *bis*) e che a questi ultimi soggetti possano essere richiesti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.

In entrambi i casi la richiesta è subordinata ad autorizzazione che può essere rilasciata dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, dal direttore regionale della medesima Agenzia ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Regole analoghe sono previste – dall'art. 51 commi 6 *bis* e 7 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 – in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

III) Il problema che si pone – nel caso di eccezione del contribuente che contesti in radice l'esistenza dell'autorizzazione e di rifiuto di produrla (perché di rifiuto si deve parlare atteso che l'Agenzia delle entrate omette di provvedere alla produzione del documento anche nel caso di espressa contestazione sul punto) – è quello relativo alle conseguenze di tale inspiegabile comportamento processuale dell'amministrazione finanziaria che, per ragioni incomprensibili, rifiuta un adempimento banale quale la produzione di un documento in suo possesso o del quale può agevolmente dotarsi (sempre che l'autorizzazione sia effettivamente esistente) e neppure chiede un termine per adempiere a tale onere pur consapevole del rischio di porre nei nulli accertamenti che hanno richiesto gravosi impegni dei funzionari addetti.

Va premesso che il problema che si pone nel presente giudizio riguarda l'ipotesi di dedotta inesistenza dell'atto e non di un vizio che possa riguardarlo. La giurisprudenza di legittimità è infatti conforme nel ritenere, in tema di motivazione, che l'autorizzazione possa esserne anche priva (v. Cass., sez. V, 3 agosto 2012 n. 14026) ed è stato in più occasioni affermato che la mancata esibizione al contribuente dell'autorizzazione non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie (v. Cass., sez. V, 21 luglio 2009 n. 16874; 15 giugno 2007 n. 14023).

La giurisprudenza di legittimità è tuttavia uniforme nel ritenere che la mancanza materiale dell'autorizzazione determini l'illegittimità dell'accertamento (v. la citata sentenza

14023/2007 nonché Cass., sez. V, 10 aprile 2009 n. 8766 che ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'accertamento per mancanza di autorizzazione). In particolare è stato affermato che l'autorizzazione ha carattere "endoprocedimentale" e si configura come atto "preparatorio" del procedimento amministrativo di accertamento; ma costituisce pur sempre una "condizione di legittimazione dell'ufficio locale all'esercizio di taluni poteri ispettivi ricompresi nelle competenze amministrative di controllo e verifica" (si veda la già citata sentenza 14026/2012).

La conseguenza dei principi affermati da queste ultime decisioni (che non riprendono più l'affermazione, contenuta nella citata sentenza 16874/2009 secondo cui, nel caso di mancanza materiale dell'autorizzazione, occorre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente) non può che essere quella dell'illegittimità dell'accertamento svolto; e ciò proprio in conseguenza della circostanza che l'ufficio accertatore, in mancanza dell'autorizzazione, difetta delle condizioni di legittimazione all'esercizio dello specifico potere ispettivo.


IV) Nel caso in esame a fronte del rifiuto dell'Agenzia resistente di produrre il contestato documento (se esistente) il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo non potendosi certo ritenere l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (gravi ed eccezionali ragioni), per dichiararle interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 15 comma 1° d.lvo 546/1992.

P. Q. M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, annulla l'avviso di accertamento n. TL 30121062602012 e condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Genova 4 giugno 2013.



Il presidente relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the president of the commission.

54. Sentenza 3/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore : Mignone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – acquisto di immobile con aliquota agevolata – rivendita prima dello scadere dei cinque anni di possesso continuativo – truffa a danni del contribuente – effettivo acquisto, entro l’anno della vendita del primo appartamento, di altro immobile da adibire ad abitazione principale – accertamento – violazione del disposto di cui all’art. 1, nota II bis, Tariffa 1, allegata al D.P.R. 131/86 – non sussiste – tassazione agevolata – applicabilità.

Massima:

Per il contribuente che rivende, prima dello scadere dei cinque anni di possesso continuativo, l’immobile acquistato con aliquota agevolata, sono salve le agevolazioni di cui all’art. 1, nota II bis, Tariffa 1, allegata al D.P.R. 131/86, qualora risulti dagli atti di un giudizio instaurato avanti al Tribunale, l’effettività dell’acquisto, entro l’anno della vendita del primo appartamento, di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

55. Sentenza 17/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore : Simonazzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – documenti richiamati ma non allegati – motivazione – carenza - illegittimità – sussiste

Massima:

E' illegittimo l'accertamento fondato su di un documento richiamato ma non allegato all'atto impositivo (fattispecie in cui l'Ufficio contestava al contribuente la percezione di un maggior reddito di lavoro dipendente, superiore rispetto a quanto risultante dal modello 770; a tale conclusione l'Ufficio sarebbe pervenuto sulla base di quanto sarebbe emerso da una "banca dati" extracontabile rinvenuta dalla G.d.F. nel corso della verifica condotta presso il datore di lavoro del contribuente e solo richiamata dall'atto impositivo).

56. Sentenza 27/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore : Del Vigo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – studi di settore – rettifica del reddito –
esistenza di gravi incongruenze – condizione - onere della
prova – Ufficio - incombenza**

Massima:

L'Ufficio può procedere alla rettifica del reddito in base agli studi di settore solo se abbia previamente dimostrato che esistono "gravi incongruenze" tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni effettive dell'attività svolta; le presunzioni induttive derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono infatti limitarsi a dati meramente aritmetici, astratti o meramente presuntivi, ma possono essere considerate legittime solo se fondate su significative risultanze oggettive.

57. Sentenza 56/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore : Del Vigo

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – indagini bancarie – movimentazioni ingiustificate – presunzione di reddito non dichiarato – contribuente – prova contraria – incombenza**
- 2. ACCERTAMENTO – indagini bancarie – società “a ristretta base” – estensione ai conti correnti degli amministratori e dei soci - movimentazioni ingiustificate – riferibilità alla società accertata – legittimità**
- 3. ACCERTAMENTO – reddito di impresa – ricostruzione induttiva – maggiori ricavi accertati – percentuale di costi – obbligo di tenerla in considerazione - sussistenza**

Massima:

- 1. Negli accertamenti fondati su indagini bancarie vige il principio della presunzione “juris et de jure” per cui le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere direttamente imputate a ricavi non dichiarati senza ulteriori elementi di riscontro; vi è quindi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente il quale deve dimostrare di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che non hanno a tal fine alcuna rilevanza.*
- 2. Nelle società di capitali riconducibili ad un unico ristretto gruppo familiare, è legittima l’estensione delle indagini bancarie svolte sui conti della società ai soci ed agli amministratori, in quanto l’esistenza di stretti vincoli tra la società ed i soci legittima la riferibilità alla società accertata delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei terzi e non altrimenti giustificate.*
- 3. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia induttivamente accertato un maggior reddito di impresa, l’Ufficio deve tenere conto anche di una percentuale dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati onde evitare di assoggettare ad imposizione il profitto lordo anziché quello netto (nella specie, i costi sono stati determinati nella misura pari al rapporto tra i ricavi accertati ed i costi per le materie prime impiegate nella loro produzione).*

58. Sentenza 62/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore : Penna

Intitolazione:

IRAP – avvocato – soggettività all'imposta – autonoma organizzazione – assenza di dipendenti - beni strumentali modesti - esclusione.

Massima:

Non è soggetto ad IRAP l'avvocato che abbia esercitato l'attività in un locale di modeste dimensioni, in assenza di dipendenti e con l'impiego di beni strumentali minimi, essendo in tale caso esclusivamente prevalente l'apporto del lavoro personale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOFFREDO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 472/12 depositato il 23/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3030203701/2011 IRAP 2007 IRES IVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

ECO ERIDANIA S.P.A.
VIA PIAN MASINO 103-105 16011 ARENZANO GE

difeso da:

STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO
PIAZZA DELLA VITTORIA 15/34 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 472/12

UDIENZA DEL

04/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

62/10/13

PRONUNCIATA IL:

4 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 MAR. 2013

Il Segretario

Alcorno Mauri

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In data 30 dicembre 2010 nei confronti della Eco Eridania SPA esercente l'attività di "raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi, è stato redatto dai militari della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Genova, Gruppo Tutela Entrate, un Processo Verbale di Costatazione, con il quale erano stati esposti i risultati delle attività di controllo che hanno interessato il periodo d'imposta dal 01.01.2007 al 31.12.2007 ai fini delle Imposte sui Redditi, del l'Irap e dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Ufficio condividendo i rilievi emergenti dal summenzionato PVC, nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione effettuata dai verbalizzanti procedeva al recupero di elementi negativi di reddito non deducibili quali "Inserzioni e stampati pubblicitari" per €.85.000,00.

Veniva quindi recuperato a tassazione l'importo di €.85.000.00, quali costi indeducibili in quanto non riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi, ai sensi dell'art. 109, comma 5 del DPR 917/86 TUIR. Dell'importo di cui sopra facevano parte altresì i costi afferenti le fatture emesse dalla Fratellanza Sportiva SESTRESE CALCIO 1919 per un imponibile complessivo di €.45.000.00, ed IVA pari ad €. 9.000.00 che venivano considerati indeducibili dal reddito d'impresa dell'anno 2007 della Società "ECO ERIDANIA Srl", ai sensi dell'art. 14. comma 4 bis, della Legge 24/12/1993. n. 537 in quanto relativi a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Con il ricorso pervenuto alla Commissione Tributaria la parte impugnava l'atto impositivo sollevando i seguenti molteplici profili di censura:

- L'illegittimità dell'atto impugnato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 bis d.p.r. 600/73 e 54, comma cinque d.p.r. numero 633/72 per illegittimità degli strumenti accertativi utilizzati dall'ufficio;
- Nullità dell'atto impugnato per violazione degli articoli 42 d.p.r. 600/73 e 56 d.p.r. 633/72 per gravi contraddizioni al riconoscimento di carenza probatoria da parte degli stessi verificatori con conseguente vi è carenza di motivazione;
- l'illegittimità del recupero tassazione delle spese sostenute per tutte le prestazioni rese alla società per violazione degli articoli 109 d.p.r. n.917/86 per economicità è inerenza di tutte le prestazioni, art. 39 comma 1 del d.p.r. 600/73 per assunzione di elementi nemmeno presuntivi e art. 2697 codice civile per mancato assolvimento dell'onere della prova;
- preclusione della rideterminazione dei costi dichiarati sulla base di un mero giudizio di "antieconomicità" per violazione degli articoli 56 e 83 d.p.r. 917/86 (effettività del reddito imponibile), Articolo 41 Cost. (libertà di impresa e iniziativa economica), 1322 codice civile (autonomia contrattuale) articolo 39 d.p.r. 600/73 (veridicità e valenza probatoria delle scritture contabili);
- la peculiarità del settore per la numerosità e rilevanza dei clienti privati non operante tramite gara d'appalto; elevata concorrenza; ingenti oneri e investimenti per la conduzione dell'attività e il costante adeguamento all'evoluzione tecnologica giuridica in materia ambientale; conseguente interesse primario al consolidamento dei rapporti con i clienti privati quale azione necessitata per la garanzia della permanenza del mercato;

- 
- l'assoluta congruità e ragionevolezza dell'importo delle spese di sponsorizzazione e pubblicità a confronto con l'utile di bilancio e di reddito imponibile, anche in considerazione del valore complessivo dei costi e dei ricavi conseguiti nell'esercizio;
 - il beneficio economico derivante dalle spese di sponsorizzazione in riferimento ad una corretta interpretazione del principio di inerenza e con la dimostrazione dell'incremento del fatturato e dell'acquisizione di nuovi clienti privati non operante tramite gara d'appalto, come risultante in atti e ignorato dai verificatori e dall'ufficio;
 - illegittimità del recupero tassazione delle spese sostenute per le prestazioni di sponsorizzazione rese dalla Fratellanza Sportiva Sestrese calcio 1919 per violazione degli articoli 2697 codice civile, per mancato assolvimento dell'onere della prova articoli 56, 83 e 109 d.p.r. 917/86 per violazione del principio di effettività del reddito imponibile; esistenza delle prestazioni assenza di qualsiasi pretesa retrocessione di somme;
 - individuazione mancata prova da parte dell'Ufficio dei costi ritenuti riferibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato e dei presupposti per l'applicazione della norma;
 - ai fini Iva per spettanza della detrazione e violazione da parte dell'ufficio dell'articolo 19 d.p.r. 633/72 per motivi ulteriori rispetto all'infondatezza della pretesa nel merito. L'emanazione dell'atto impugnato sulla base di assunti riferiti a comportamenti tenuti dall'emittente le fatture e del tutto estranei alla sfera conoscitiva e giuridica della società, non può in alcun modo determinare una responsabilità della ricorrente, in quanto estranea alla



frode e, tra l'altro, a fronte della regolare e contestata corresponsione dell'imposta in sede di pagamento di corrispettivi alla controparte;

- l'avviso notificato dall'Ufficio avrebbe dovuto farsi precedere dalla richiesta di chiarimenti di cui è parola nel comma 4 dell'articolo 37bis citato che, al presente, assurge a norma generale di garanzia. Delle giustificazioni date, avrebbe dovuto darsi conto delle motivazioni dell'atto notificato.

- illegittima determinazione delle sanzioni irrogate;

L'Ufficio nel costituirsi in giudizio si opponeva alle argomentazioni di parte ritenute tutte infondate in fatto e in diritto, confermando la correttezza del proprio operato.

Dal controllo coordinato del mastriano 003.013.002 — "Inserzioni e stampati pubblicitari" in sede di verifica era emerso che la Società aveva contabilizzato e dedotto, nell'anno 2007 le seguenti fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione di società sportive:

2	15/09/2007	Borgorosso Arenzano	imponibile €.	5.000,00	+IVA €.	1.000,00
45	29/08/2007	F.S. Sestrese Calcio	imponibile €.	3.000,00	+IVA	€.600,00
72	15/10/2007	F.S. Sestrese Calcio	imponibile €.	3.000,00	+IVA	€.600,00
42	15/11/2007	Polisportiva Arenzano	imponibile €.	15.000,00	+IVA €.	3.000,00
10	15/I I/2007	Borgorosso Arenzano	imponibile €.	15.000,00	+IVA €.	3.000,00

57 18/09/2007 F.S. Sestrese Calcio imponibile €. 3.000,00 +IVA €.
600,00

88 09/11/2007 F.S. Sestrese Calcio imponibile €. 36.000,00 C+IVA
€. 7.200,00

11 30/05/2008 Polisportiva Arenzano imponibile €. 5.000,00 +IVA
€1.000,00

Durante le operazioni di verifica, il rappresentante legale della Eco Eridania Srl. sig. Giustini Andrea. interrogato dai verbalizzanti dichiarava che "Negli ultimi tre anni (leggi 2007, 2008 e 2009) la Società aveva avuto un notevole incremento di fatturato. Tuttavia, non sono in grado di correlare oggettivamente tale incremento alla sponsorizzazione della Sestrese Calcio. Identica dichiarazione veniva rilasciata anche con riferimento alle sponsorizzazioni delle associazioni Borgorosso Arenzano e Polisportiva Arenzano.

I verbalizzanti rilevavano l'antieconomicità delle spese sopra elencate, sulla base delle seguenti argomentazioni esposte nel citato PVC e in particolare:

- La Società pubblicizza la propria attività attraverso la partecipazione alla fiera di settore "ECOMONDO" di Rimini;
- L'attività svolta dalla Eco Eridania Srl si sostanzia nella raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi ed ha quali clienti principali gli enti e le ASI., che commissionano i lavori attraverso gare d'appalto. Per quanto riguarda i clienti più piccoli, al livello locale, essi contattano direttamente le aziende del settore che in Liguria sono circa una trentina di cui solo 4 o 5 si occupano di rifiuti sanitari. Ne consegue che le peculiarità del settore in cui opera la Società verificata rendono inverosimile la diffusione, la



valorizzazione e l'accrescimento della conoscenza del prodotto e dell'impresa attraverso la sponsorizzazione di società sportive. In effetti, le gare d'appalto non possono essere positivamente influenzate dall'esistenza di un contratto di sponsorizzazione e d'altra parte, il ristretto novero di aziende del settore rende più che agevole la loro reperibilità e riconoscibilità anche da parte della clientela minore attraverso i comuni canali informativi.

- La militanza delle squadre dilettantistiche di calcio sponsorizzate in campionati minori spesso entro il livello regionale rende improbabile ipotizzare un ritorno economico derivante dai contratti di sponsorizzazione, quando si considera che molti fra i clienti privati della Eco Eridania Srl — cui peraltro la Società fattura importi minimi — sono soggetti economici che operano prevalentemente fuori della regione Liguria.

- L'entità delle spese di sponsorizzazione risulta elevata se confrontata con l'utile e il reddito dichiarati (rispettivamente €. 90.498.00 e €.207.201.00), confermando scelte imprenditoriali di tipo non economico.

- L'aumento di fatturato cui la Parte ha fatto riferimento in sede di verifica è risultato del tutto estraneo alle sponsorizzazioni in esame per le ragioni che seguono:

- I. Consistenti aumenti di fatturato sono derivati nella quasi totalità dei casi da clienti che erano già conosciuti prima del 2007 annualità in cui è iniziata l'attività di sponsorizzazione;

2. La nuova clientela, acquisita a partire dall'esercizio 2008 è rappresentata nella totalità dei casi da enti operanti in campo sanitario la cui unica modalità di acquisizione è la gara d'appalto;



3. L'ingresso fra i clienti aziendali della società privata Petico M. nell'anno 2009 non è sicuramente derivante dalle sponsorizzazioni in quanto la stessa è soggetto riconducibile al sig. Giustini Andrea, rappresentante legale l'ella Eco Eridania Srl.

Per le ragioni sopra esposte, l'Agenzia riteneva che i costi relativi alle sponsorizzazioni non avevano determinato alcun ritorno in termini di beneficio economico per la Società che li ha sostenuti non avendo avuto alcun impatto sull'aumento di fatturato, né essendo risultate idonee ad acquisire nuovi clienti.


In pubblica udienza, entrambe le parti presenti concludevano per l'accoglimento delle proprie ragioni ed il Collegio si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il principio dell'inerenza è uno dei cardini nel sistema fiscale ai fini della corretta determinazione del reddito d'impresa. Tale caratteristica non è di genesi autonoma dal mondo fiscale, bensì risulta mediata dalla dottrina economico-aziendale a cui i principi contabili si rifanno nella forma e nella sostanza.

A tale proposito la dottrina economico aziendale individua, per la determinazione del reddito di esercizio, i principi sottostanti; la maggior parte dei quali riscontrabili anche nella norma tributaria:

1. principio della certezza e dell'esistenza del componente reddituale, positivo o negativo che sia: attiene al profilo della effettività e della documentabilità della specifica componente reddituale, indipendentemente dalla loro idoneità a concorrere, sulla base di criteri economici, alla formazione del reddito;



2. principio dell'inerenza: fa riferimento a fatti od atti gestionali (cioè costi e/o ricavi) la cui natura economica è riferibile all'impresa in generale, ossia a tutto il complesso aziendale;

3. principio della competenza: è proprio della fase della valutazione dei fatti amministrativi, in rapporto ai processi produttivi nei quali sono inseriti, affinché gli elementi valutati siano effettivamente riferibili all'esercizio;

4. principio della correlazione tra ricavi e costi: concerne la collocazione nel processo produttivo di competenza dell'operazione contabilmente rilevata sulla base del rapporto esistente tra ricavi e costi che si evincono dallo stesso; in altre parole costi e ricavi, nel senso che dai costi si dovrebbero produrre comunque dei ricavi, sono i due momenti in cui si esplicita il processo produttivo, ossia il processo in cui uno o più input si trasformano in uno o più output da collocarsi necessariamente sul mercato;

5. principio della prudenza: seppure con inesistenti ambiti applicativi nel perimetro tributario, risulta essere un'estensione del precedente principio della competenza, e sancisce la necessità di adottare nella quantificazione del reddito i costi che possono manifestarsi in futuro, sebbene oggi non determinabili in maniera certa, ma comunque riferibili alla generazione dei ricavi del periodo in oggetto.

Tutti questi principi sono oggettivi ed innegabili riferimenti per la quantificazione dei ricavi e dei costi che, congiuntamente, concorrono alla determinazione del reddito dell'esercizio, ossia del periodo gestionale osservato.

Il principio dell'inerenza ha tuttavia una caratteristica unica, rispetto agli altri: quella di essere a monte del processo valutativo dal quale scaturisce il

reddito di esercizio, e di conseguenza il reddito imponibile per l'impresa. Infatti esso sancisce la necessità di determinare innanzitutto la riferibilità di un costo alle variegate e differenti attività svolte dal sistema aziendale, dai gangli centrali sino a quelli periferici.

In tal senso si deve chiarire innanzitutto il significato del termine "attività" da intendersi prima di tutto in senso lato; infatti l'azienda persegue i propri obiettivi primari solo grazie al complesso sistemico riconducibile a tutta una serie di operazioni, o attività, (così sostenendo una serie di costi come chiarito nel precedente paragrafo) che hanno una correlazione mediata con i medesimi obiettivi: nel senso che per la massimizzazione di questi obiettivi hanno pur sempre una loro individuabile funzione. In altre parole ciò significa che chiunque metterebbe in campo tutto quanto gli è possibile pur di raggiungere il proprio obiettivo economico.

Diversamente i servizi a favore dei clienti, oppure le attività a sostegno delle esigenze sociali, così come le sponsorizzazioni, non avrebbero motivo di esistere, in quanto attività non facilmente perimetrabili in termini di contributo alla generazione del reddito: mentre le stesse sono considerate pure deducibili.

Quindi solo dopo avere definito l'inerenza del costo, cioè la correlazione dello stesso all'attività aziendale come sopra definita, si passa ad analizzare l'operazione (generatrice innanzitutto di costi) alla luce degli altri principi sopra indicati: applicando così il principio della competenza, poi quello della correlazione tra costi e ricavi e da ultimo il principio della prudenza, sempre che, ovviamente i processi siano effettivamente esistenti e documentabili.



In tale percorso l'inerenza, purché dimostrabile minimalisticamente e documentalmente con elementi certi e precisi, non dovrebbe mai essere messa in discussione.

Il focus della disamina si pone immediatamente sul comma 5 dell'art. 109, il quale individua un requisito di carattere generale che ogni componente negativo di reddito deve possedere al fine di poter essere considerato deducibile nella determinazione del reddito, ovvero un costo ritenibile tale anche dal punto di vista fiscale.

Solo dopo questa prima valutazione generale un costo (di qualsiasi tipologia esso sia) dovrebbe essere sotteso al resto delle limitazioni fiscali che il Legislatore fiscale ha disposto ai fini della sua deducibilità: è questo il caso in cui alcuni tipi di costo sono contraddistinti da percentuali limitate di deducibilità, limiti proporzionali oppure scomputi integrali veri e propri, senza neppure porsi il problema dell'eventuale inerenza dipendente dalle specificità d'impresa o dei propri business.

In termini di logica economico aziendale è tuttavia inconfutabile che queste norme specifiche, diversamente interpretate, sarebbero la negazione provata della validità giuridica di una norma generale come quella dell'inerenza che, a questo punto, non avrebbe più senso di esistere.

Restiamo ancora, però, sull'analisi logica del testo normativo: infatti una diversa lettura dell'art. 109 al comma 5 permette di rilevare che, per la corretta imputazione dei componenti negativi di reddito al periodo d'imposta, "le spese e gli altri componenti negativi... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività.... da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito...", ovvero tali sono da



considerarsi quei costi "elementi causali diretti od indiretti della produzione di reddito funzionalmente collegati con le variegate attività produttive d'impresa "; vedasi a tale proposito anche la sentenza della Cassazione n. 4552/2010.

In tal senso si può inoltre precisare che detto collegamento funzionale dei costi può essere adeguatamente provato dal contribuente, anche con mezzi diversi dalle scritture contabili tradizionali, a seguito dell'abrogazione dell'art. 75, co. 6, Tuir.

In effetti, con questa precisazione ulteriore, il dettato letterale dell'art. 109 è chiarissimo: "i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano (o possono derivare) ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi"; il riferimento è quindi ad attività - cioè processi, insieme di processi, coordinazioni di processo, relazioni e insieme di relazioni-espressioni gestionali quindi dell'essere impresa che sono di tipo esogeno od endogeno rispetto alla stessa, e che favoriscono o contribuiscono a generare, o anche solo stimolare, ricavi.

Tale contingenza situazionale non significa che tali azioni poi generino sempre ricavi, in quanto se a costi, seguissero sempre ricavi, verrebbe meno il rischio generale d'impresa che invece, è noto, risulta ineliminabile.

In conclusione dalla funzione svolta dall'articolo 109, 5° comma, TUIR deriva la sua assoluta inadeguatezza a contestare la non inerenza di una spesa pubblicitaria all'attività d'impresa, fine che l'ufficio deve perseguire utilizzando altre norme, ad es. provando che l'operazione è



inesistente e, in particolare, per le sponsorizzazioni sportive che: il fine non è la promozione dell'immagine del soggetto erogante o che il servizio non è stato svolto o che nel corso di indagini bancarie si provi la retrocessione delle somme dalle associazioni sportive all'impresa.

La Commissione, in via preliminare, osserva quanto segue.

Il processo tributario esige elementi probatori di acquisizione diretta, di contenuto obiettivo e di prevalente consistenza documentale.

Fatta tale premessa la Commissione rileva che l'elemento decisivo al fine di una univoca soluzione della controversia in atti è la natura di carattere meramente presuntivo delle argomentazioni dell'Ufficio il quale, per poter negare la detrazione per operazioni inesistenti, doveva dare dimostrazione che le operazioni contestate erano fittizie.

Lo stesso processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, redatto il 30.10.2010, segnala che "Nell'ambito di tale controllo, è stata esaminata la regolarità completezza dell'impianto contabile rispetto a quegli obblighi imposti dalla normativa vigente la cui violazione non dà luogo a recuperi d'imposta".

Nello stesso processo verbale veniva quindi recuperato a tassazione l'importo di € 85.000,00 quali costi indeducibili in quanto non riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi, ai sensi dell'art. 109, comma 5 del DPR 917/86 TU1R.

In sostanza nel processo verbale vengono giudicate fittizie le sponsorizzazioni, viene denunciato di aver ricevuto fatturazioni inesistenti, (da pagina 8 sino a pagina 18 del PVC viene citata la dottrina, la normativa, la prassi e la casistica dei comportamenti elusivi, correlati da sentenze ecc..



senza mai dimostrare) citando la fittizietà che tali società (Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio) sono risultate coinvolte nel complesso sistema di frode, finalizzato all'evasione dell'IVA mediante utilizzo di fatture fittizie, nell'ambito del processo penale 3105/0921. Di tale organizzazione se ne sarebbe avvantaggiata anche la società Ricorrente attraverso l'acquisto "fittizio" di sponsorizzazioni.

In ordine a quanto denunciato nel processo verbale di constatazione, su cui si fonda l'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, la parte ricorrente produce i contratti e la documentazione bancaria comprovante il regolamento finanziario delle suddette fatture. Tale prova documentale appare corretta per giustificare il fatto contestato visto che l'Agenzia, non è riuscita sia a smentire l'esistenza di dette prestazioni, sia ha dimostrare, attraverso accurata indagine bancaria sui fornitori delle sponsorizzazioni, sulla società ricorrente e sui suoi soci la presenza di qualsiasi pretesa retrocessione di somme.

In ordine, poi, a quanto sostenuto dall'Ufficio che le operazioni di acquisto erano solo formali, la Commissione osserva che trattasi di argomentazioni che non configurano fatti certi idonei a supportare la pretesa tributaria, ma mere presunzioni cui non può essere attribuito valore probatorio. Infatti a dispetto di quanto affermato dall'Agenzia, la società ricorrente ha potuto dimostrare che sono sette i clienti contrattualizzati per il tramite di partecipazione a gare d'appalto, su ben oltre 3000 clienti privati, che invece sono contrattualizzati nei modi ordinari e che quindi possono aver avuto o aver subito l'effetto della sponsorizzazione.



Nel caso concreto era pertanto a carico dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare in modo inoppugnabile che i costi di sponsorizzazioni erano fittizi, mentre in realtà è partita da una presunzione di fittizietà degli acquisti per trarre la conclusione dell'altrettanto antieconomicità delle operazioni, ponendo in essere una doppia presunzione che non può trovare accoglimento nel sistema del contenzioso tributario, basato esclusivamente sulla prova documentale.

In definitiva spettava all'Amministrazione Finanziaria la prova della dedotta inesistenza delle operazioni, mentre, per contro, l'Ufficio ha contestato fatture fittizie mediante un processo logico deduttivo; pertanto le argomentazioni sostenute dall'Ufficio non attribuiscono nel suo complesso quella certezza che deve contrassegnare ogni elemento posto a fondamento della prova per presunzioni, e comunque trattasi pur sempre di indizi che non forniscono un quadro complessivo di gravità, precisione e concordanza alla fattispecie rappresentata.

Pertanto, mentre l'onere di provare i componenti negativi spetta al contribuente, ove l'Amministrazione Finanziaria disconosca i costi documentati da fattura ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, la medesima, che adduce la falsità del documento, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura in realtà non è mai stata posta in essere (Corte di Cassazione sent. 1092/96).



Circa le spese di giudizio, la Commissione ritiene che ricorrano giusti motivi per la compensazione.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova, addì, 4 dicembre 2012

IL RELATORE:



IL PRESIDENTE:



59. Sentenza 65/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – atto di compravendita - valore di un immobile – rettifica – ubicazione – caratteristiche dell’unità immobiliare e dello stabile - servizi in godimento e stato di conservazione – valutazione - necessità

Massima:

La rettifica del valore di un immobile oggetto di compravendita non può essere fondata solo sul generico riferimento alla sua ubicazione dovendo esser presi in considerazione anche il tessuto urbano in cui è inserito, il piano di ubicazione ed i servizi strutturali in godimento, lo stato di conservazione dell’unità in questione e del fabbricato di cui fa parte, trattandosi questi di elementi che, singolarmente e nel loro insieme, sono rilevanti nell’iter sotteso al classamento ed alla determinazione del valore dell’unità immobiliare, e la cui mancanza determina la nullità dell’accertamento. Inoltre, il valore determinato dall’atto impugnato (come si legge in sentenza, “a tavolino”) deve essere giustificato qualora si discosti dalle risultanze OMI (del tutto compatibili con il valore dichiarato dalle parti nell’atto) e qualora non sia stata compiuta alcuna perizia valutativa o sia stato effettuato alcun accesso in loco.

60. Sentenza 69/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

- 1. IMPOSTE SUI REDDITI – schede carburanti – deducibilità - condizioni**
- 2. ACCERTAMENTO – contribuente – attività di consulente fiscale – non iscritto all’albo dei dottori commercialisti – entità dei compensi – valutazione – limiti**

Massima:

- 1. Ai fini della deducibilità dei costi di acquisto del carburante, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 444/97, prima della registrazione in contabilità della relativa scheda l’intestatario del mezzo di trasporto deve annotare sulla scheda stessa il numero di chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre dal contachilometri del mezzo: in carenza di tale annotazione il costo del carburante relativo alla scheda è indeducibile.*
- 2. Nel caso in cui un contribuente eserciti attività di tenuta della contabilità e consulenza fiscale non essendo iscritto all’albo dei dottori commercialisti, ai fini della ricostruzione del suo reddito l’Ufficio non può sindacare l’ammontare dei compensi praticati utilizzando come sicuro riferimento i tariffari professionali previsti dall’ordine dei commercialisti, in quanto il contribuente, non potendo fornire tutti quei servizi che sono riservati ai professionisti iscritti all’albo, del tutto legittimamente può aver applicato compensi inferiori a quelli risultanti dal tariffario, ed aver applicato compensi determinati in accordo con il cliente.*

61. Sentenza 73/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – stime UTE – elementi certi ed oggettivi posti a base della stima - efficacia probatoria - sussiste

Massima:

Le stime UTE hanno valore ed efficacia probatoria se si fondano su oggettivi e certi elementi di riscontro di modo che, quando la rettifica è basata su tali stime, il giudice tributario non può ritenerle inattendibili ma è tenuto a verificare se esse siano idonee a giustificare e provare la pretesa dell'Ufficio. Possiede tale idoneità la stima che abbia indicato espressamente e chiaramente che il valore dell'immobile è stato ottenuto dal rapporto del prezzo a mq per le superfici come da consistenze catastali, che la consistenza di tali superfici è stata desunta dalle planimetrie e dai dati catastali e che i valori sono stati desunti dal confronto con vendite di immobili similari avvenute nel triennio anteriore e sui valori OMI relativi alla stessa zona.

62. Sentenza 75/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – sintetico – nucleo familiare – concorso alla produzione del reddito del contribuente – valutazione - necessità**
- 2. ACCERTAMENTO – sintetico – incongruità - due periodi di imposta – consecutività – necessità - esclusione**

Massima:

- 1. Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito di un contribuente occorre valutare anche la complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare in quanto la presunzione del concorso dei familiari alla produzione del reddito da parte del contribuente trova conforto nel vincolo che lega le predette persone.*
- 2. L'art. 38 del d.p.r. 600/73 (nella formulazione ante 2010), nella parte in cui subordina l'esperimento dell'accertamento sintetico alla mancata congruità del reddito dichiarato "per due o più periodi di imposta", condiziona l'applicazione della metodologia sintetica alla sola esistenza di uno scostamento nella misura del 25% per almeno due annualità, anche indipendentemente dalla loro consecutività o dal fatto che siano anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento.*

63. Sentenza 76/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PVC – elevato nei confronti di soggetto diverso da quello accertato - obbligo di allegazione - sussiste

Massima:

Nel caso, in cui a seguito di PVC elevato nei confronti di una società, risulti che quest'ultima ha corrisposto ad un contribuente compensi non dichiarati, l'accertamento emesso nei confronti del contribuente e fondato sulla verifica svolta nei confronti della società è nullo se ad esso non è allegato il PVC elevato nei confronti della società e non altrimenti conosciuto dal contribuente accertato.

64. Sentenza 80/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – immobile - cessione – plusvalenza – valore – determinazione – imposte sui redditi – imposta di registro – utilizzabilità – contribuente – prova contraria – minor prezzo - ammissibilità

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può induttivamente accertare l'ammontare della plusvalenza generata dalla cessione di un terreno sulla base dell'accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta registro, essendo tuttavia onere del contribuente dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver in concreto ceduto il bene ad un prezzo inferiore al valore di mercato accertato in via definitiva in sede di imposta di registro. In ogni caso, l'adesione intervenuta ai fini dell'imposta di registro non prova, ai fini delle imposte sui redditi, l'esistenza di un prezzo incassato superiore a quello dichiarato, potendo l'Ufficio dimostrare l'avvenuto pagamento di un corrispettivo "in nero" anche attraverso altri strumenti di indagine, quali gli accertamenti bancari..

65. Sentenza 160/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente relatore: Mignone

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – accertamento “bancario” – elementi risultanti dai conti correnti del soggetto accertato – utilizzabilità – prova contraria – contribuente – estraneità all’attività di impresa – ammissione**
- 2. ACCERTAMENTO – accertamento “bancario” – esame dei conti correnti di soggetti terzi – ammissibilità – movimentazioni riconducibili al contribuente accertato – prova – anche per presunzioni qualificate – necessità - Ufficio - incombenza**

Massima:

- 1. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari del contribuente accertato possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche eseguite nei suoi confronti, senza la necessità di ulteriori elementi di riscontro, ma fatta salva la possibilità per il contribuente di offrire la prova contraria in relazione all’estraneità delle movimentazioni bancarie alla sua attività od al loro assoggettamento ad imposizione a titolo di acconto o definitivo.*
- 2. E’ sempre consentito all’Amministrazione finanziaria acquisire copia dei conti correnti bancari di soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, di cui lo stesso possa avere avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla loro formale intestazione, purché l’Ufficio dimostri anche per mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, le circostanze che siano potenzialmente idonee a far desumere la difformità dell’intestazione sostanziale del conto*

66. Sentenza 161/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – notificazione – a mezzo del servizio postale – L. n. 890/82 - atti impositivi – applicabilità – data dell’ eseguita notificazione – per l’Ufficio – spedizione dell’atto - sussiste

Massima:

Le disposizioni relative alle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale sono applicabili anche alle notifiche degli atti di imposizione tributaria. Conseguentemente, il termine per verificare la tempestività della notificazione di un avviso di accertamento spedito a mezzo del servizio postale coincide con la data di spedizione del plico e non con quello della sua ricezione da parte del contribuente destinatario.

67. Sentenza 27/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore - Attività marittima – Costruzione, riparazione, noleggio, locazione imbarcazioni – Anno x – Costituzione società – Anno x + 2 - Varo unica imbarcazione – Svolgimento effettivo attività – Periodo estivo – Scarsa redditività – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Anno x -+ 4 – Cessazione attività – Accollo debiti residui – Ricorso credito bancario - Illegittimità pretesa – Consegue – art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente all'applicazione degli studi di settore con riferimento ad un'attività marittima di costruzione, riparazione, noleggio e locazione per la quale, a distanza di due anni dalla costituzione si attui durante il periodo estivo il varo dell'unica imbarcazione e poi, a motivo della dimostrata scarsa redditività, dopo due anni si pervenga alla cessazione con accollo dei debiti residui attraverso il ricorso al credito bancario (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, per il quale veniva accertato un maggior reddito di € 7.744,00. Tuttavia l'ente impositore non aveva considerato che l'attività era a bassissima redditività, essendo stata costituita nell'anno 2004, avendo effettuato il varo dell'unica imbarcazione durante il periodo estivo dell'anno 2006 e avendo poi nell'anno 2008 cessato l'attività con accollo dei debiti residui attraverso il ricorso al credito bancario).

68. Sentenza 102/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Fatture presunte fittizie – Soggetto emittente – Omessa presentazione dichiarazione – Non rileva – Soggetto committente – Inadempienza fiscale fornitore – Impossibilità verifica – Rileva – Effettiva prestazione lavori – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue – art. 109, comma 1, D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917 – art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita a presunte fatture fittizie e conseguenti maggiori costi recuperati a tassazione in capo al soggetto committente relativamente a lavori effettivamente svolti dal soggetto emittente, ancorché quest'ultimo non abbia provveduto a presentare la dichiarazione fiscale (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, che recuperava a tassazione i costi riferiti a presunte fatture fittizie per complessivi € 50.445,00. Tuttavia l'ente impositore non aveva considerato che nei confronti del contribuente, che non aveva alcun potere di indagine circa la mancata presentazione della dichiarazione reddituale da parte del soggetto emittente, i lavori erano stati realmente effettuati).

69. Sentenza 49/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro - Beni indice - Effettiva capacità contributiva – Verifica in contraddittorio - Mancato riscontro – Ente impositore – Onere probatorio – Mancato assolvimento - Reddito sintetico - Applicazione automatica coefficienti – Illegittimità – Consegue - art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 2697 C.C.

Massima:

Nel redditometro non può essere utilizzato il reddito sintetico ottenuto dall'applicazione automatica dei coefficienti sui beni indice qualora l'effettiva capacità contributiva non sia riscontrata durante il contraddittorio e l'ente impositore non abbia poi assolto tale onere probatorio (Nel caso di specie, il contribuente, lavoratore dipendente quale giardiniere, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento basato sul redditometro, che accertava maggiore IRPEF per € 12.823,00, maggiore addizionale regionale IRPEF per € 111,00, maggiore addizionale comunale IRPEF per € 170,00 oltre a sanzioni per € 16.326,00. L'amministrazione aveva basato la pretesa unicamente sull'applicazione automatica dei coefficienti ai beni indice, costituiti da un cavallo non da equitazione e da un incremento patrimoniale conseguente ad un finanziamento, utilizzato poi per acquistare quote societarie da un socio cessato per raggiunti limiti di età e un'autovettura).

70. Sentenza 152/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Mazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Indagini bancarie – Prelievi contanti con assegno – Restituzione prestito – Effettiva restituzione somme creditore – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Versamenti contanti/POS – Capienza corrispettivi annotati – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Rideterminazione pretesa – Legittimità – Consegue – art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento conseguente alle indagini bancarie che, pur imputando quale reddito i prelievi di contanti effettuati a mezzo assegno per la restituzione di un prestito ricevuto non risultando provata l'effettivo incasso delle somme da parte del creditore, consideri i versamenti effettuati nella loro totalità senza decurtare l'ammontare dei corrispettivi dichiarati (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento recante un maggior reddito ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per € 435.524,00. La pretesa, secondo l'ente impositore, trovava fondamento in versamenti effettuati per € 199.738,80 e nei prelievi per € 183.624,09. Tuttavia, pur non essendo riuscita la contribuente a dimostrare l'effettiva restituzione del prestito contratto con la madre per complessivi € 90.000,00 attraverso i ripetuti prelievi a mezzo contanti di assegni a sé intestati, risultava capiente per i versamenti accertati rispetto all'ammontare dei corrispettivi dichiarati nell'esercizio della propria attività).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE **13**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TORTI	MARIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PODESTA'	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MAZZA	ALFREDO	Giudice / ESTENSORE
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2352/12 depositato il 14/12/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3012701284/2012 IRAP 2007 IRPEF- IVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

MULTARI ROSA
VIALE VILLA GAVOTTI 100/7 16155 GENOVA GE

difeso da:

BERSANO EUGENIO
VIA ROMA 11/2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2352/12

UDIENZA DEL

08/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

152/13/13

PRONUNCIATA IL:

- 8 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 APR. 2013

Il Segretario

J. Maurer

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2352.12

La Commissione esaminati gli atti ed udito il relatore Torti ed i rappresentanti delle parti, rileva che trattasi di ricorso proposto da **MULTARI ROSA** avverso accertamento n. TL 30122701284-2012 con cui, a seguito di un'operazione di verifica della Guardi di Finanza, venivano accertato un reddito d'impresa di € 435.524,00 con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Parte ricorrente sostiene:

il difetto di motivazione e chiede l'annullamento dell'atto in quanto irragionevole e non rappresentativo della capacità contributiva;

in subordina la rideterminazione in modo ragionevole della pretesa fiscale;
dichiarare non dovute le sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce la correttezza del proprio operato facendo presente che l'accertamento trae origine dall'esame della documentazione bancaria che ha evidenziato prelievi dai diversi c.c.b. per € 183.624,09 e versamenti per € 199.738,80.

A seguito della documentazione prodotta dalla parte in sede di istanza di accertamento con adesione, il fisco ha ridimensionato determinando il reddito d'impresa in € 227.724,20; ai fini IVA viene determinata l'imposta su € 57.805,00 maggior volume d'affari ridefinito; infine ai prelievi rimasti ingiustificati applica la sanzione al 20% pari a € 26.904,00

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminata la documentazione ritiene solo parzialmente condivisibili le tesi dell'ufficio fiscale. In particolare si ritiene non sufficientemente motivato il prelievo di alcuni assegni per un totale di 90.000,00 euro per restituire in contanti un prestito avuto dalla madre; non si capisce infatti per quale motivo non si siano intestati direttamente alla madre gli assegni, o, ancor meglio non si sia fatto un bonifico; entrambi metodi più sicuri e che avrebbero fornito una dimostrazione inequivocabile dell'operazione svolta. Oltretutto non è stata fornita neppure la prova del prestito ottenuto dalla madre ed ora restituito. Diversa è invece la considerazione della Commissione in rapporto ai versamenti in contanti o ai pagamenti a mezzo POS che non trovano diretta corrispondenza con gli scontrini fiscali emessi nella settimana. Infatti il fisco ritiene giustificati quei versamenti che trovano ampia capienza nei corrispettivi annotati settimanalmente dedotti naturalmente i corrispettivi incassati tramite pos. La Commissione ritiene che più corretto sarebbe stato un controllo sui versamenti in contanti effettuati globalmente in rapporto ai corrispettivi annotati perché è ragionevole pensare che non possa esserci sempre perfetta coincidenza fra i versamenti settimanali e gli incassi della stesso periodo, mentre è altrettanto ragionevole pensare che questa coincidenza debba esserci sul lungo periodo.

Il ricorso quindi non può essere che essere accolto parzialmente.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso mandando all'ufficio il ricalcolo dei maggiori ricavi e quindi del reddito d'impresa tenendo conto di tutti i versamenti in contanti effettuati; sanzioni in conseguenza. Spese compensate

Genova, 8 aprile 2013

L'estensore
Alfredo Mazza



il presidente relatore
Mario Torti



71. Sentenza 207/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Podestà

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI – Acquisto immobile abitativo – Termine cinque anni – Mancata decorrenza – Cessione immobile – Immobile di proprietà – Medesimo comune - Abitazione principale – Adibizione abitazione principale - Onere probatorio – Mancato assolvimento – Tassazione plusvalenza – Legittimità – Conseguenze – art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917 – art. 2697 C.C.

Massima:

E' legittimo l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza conseguita dal proprietario di immobile abitativo qualora la cessione del predetto avvenga prima del decorso del quinquennio dall'acquisto qualora non venga fornita la prova dell'avvenuta adibizione per la maggior parte del periodo d'imposta ad abitazione principale e sussistendo contemporaneamente la proprietà di altro immobile abitativo nel medesimo comune (Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per € 52.498,00, Addizionale regionale IRPEF per € 1.930,00 e Addizionale comunale IRPEF per € 647,00, oltre a sanzioni con riferimento alla vendita di immobile abitativo acquistato in data 28 marzo 2006 e rivenduto in data 16 novembre 2007 senza avere dichiarato la plusvalenza conseguita. Il contribuente, che risultava proprietario di altro immobile abitativo nel medesimo comune, non forniva alcuna prova in ordine all'adibizione dell'immobile rivenduto ad abitazione principale).

72. Sentenza 28/14/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Scanu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia sintetica – possesso di un cavallo – finalità – animale da equitazione o da gara – animale da passeggiata - distinzione - valutazione – necessità – contribuente – prova contraria – ammissione

Massima:

Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito fondata sul possesso di cavalli, occorre tener presente che i coefficienti ministeriali si riferiscono alla sola tipologia dei cavalli “da equitazione” e dei cavalli “da corsa”, intendendo con tali dizioni cavalli aventi come destinazione l’attività sportiva, ossia un’attività che presuppone l’utilizzo di animali di razza pura, di notevole valore, costosi nel mantenimento, nel trasporto e nell’addestramento. Tuttavia, per contrastare la pretesa impositiva, il contribuente può dimostrare di aver posseduto una diversa tipologia di cavalli i quali siano stati impiegati esclusivamente per compiere “passeggiate”, ossia animali che non possono essere considerati di pregio e che per la loro destinazione comportano modeste spese di acquisto e di mantenimento, essendo quindi inidonei a provare una sua presunta maggiore capacità contributiva.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **14**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BALBA	SANTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCANU	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOSCANO	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1402/12
depositato il 05/06/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3053307620/2011 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

NICOLOSI LORENA
VIA BORGORATTI 51 16132 GENOVA GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1402/12

UDIENZA DEL

03/12/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

28/11/13

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1-3-13

Il Segretario

Bianchi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 05.06.2012 ricorreva NICOLOSI LORENA avverso avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, inerente all'IRPEF, per l'anno d'imposta 2007, con cui veniva accertato un reddito sintetico di € 63.814,00 a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 25.747,00.

Il reddito veniva determinato sulla base di indici di maggiore capacità contributiva, sulla base del c.d. "redditometro", costituiti dalla disponibilità di un cavallo da equitazione a pensione (periodo 12 mesi), di un cavallo da equitazione a pensione (periodo 5 mesi), di un'autovettura a benzina di HP 17, di un'autovettura a benzina di HP 13 (periodo 5 mesi), di una residenza principale di mq.173, di un'assicurazione con un premio annuale pagato pari ad € 92,00.

La parte ricorrente fa presente quanto segue:

-l'avviso di accertamento impugnato ha ricostruito sinteticamente il reddito della ricorrente precipuamente sulla base della disponibilità di due cavalli;

-irrilevanza, ai fini del redditometro, della disponibilità di due cavalli, trattandosi di cavalli da "affezione e passeggiate" e non di quei cavalli "da equitazione" previsti dal "redditometro", con specifica destinazione a competizioni sportive;

-tali cavalli erano affidati alla gestione personale della ricorrente e di un gruppo di amici, anch'essi proprietari di altri cavali, che prestavano reciproca assistenza nella pulizia dei cavalli e nella distribuzione del foraggio, all'interno di una struttura appartenente ad un' associazione non avente fini di lucro e, quindi, senza il sostenimento di oneri significativi per il loro mantenimento, a cui partecipava, peraltro, il fratello della contribuente;

-la ricorrente non ha sostenuto alcuna spesa per l'acquisto di uno dei due cavalli, avendolo ricevuto in dono, come risulta da dichiarazione del terzo cedente, mentre per l'acquisto dell'altro ha sostenuto la modica spesa di € 600,00;

-tali cavalli non sono iscritti alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) né inseriti in alcun circuito agonistico;

-la ricorrente ha usufruito per l'anno in esame del contributo dell'ex coniuge, per complessivi € 6.600,00, per assegni di mantenimento, che le ha consentito di far fronte anche alle altre normali esigenze quotidiane.

L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione dopo attenta disamina della documentazione processuale osserva quanto segue:

-con sentenza n.672/12 del 31.01.2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Asti ha introdotto una discriminante tra le tipologie di utilizzo dei cavalli: i coefficienti ministeriali fanno riferimento a "cavalli da equitazione" e a "cavalli da corsa", intendendo con tale dizione cavalli aventi come destinazione l'attività sportiva, che presuppone l'utilizzo di animali di razza pura, di notevole valore, costosi nel mantenimento, nel trasporto e nell'addestramento;

-assai diversa appare la tipologia dei cavalli del caso in esame che, come dimostrato dalla ricorrente, oltre a non esserle costato nulla per l'acquisto di un cavallo ed avendo esborsato una somma assai modesta per l'acquisto dell'altro, per le loro caratteristiche fisiche, non possono essere considerati animali di pregio e sono utilizzati esclusivamente per passeggiate;

-la ricorrente ha, comunque, fornito la prova che al sostenimento delle modeste spese per il mantenimento dei cavalli provvedeva anche il di lei fratello e di avere anche usufruito del contributo dell'ex coniuge che le ha versato, nell'anno in esame, la somma di € 6.600,00. :

-si ritiene, pertanto, che le spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento dei cavalli, così come le altre spese, siano assolutamente in linea con il suo reddito e che, pertanto, la contribuente abbia fornito la prova contraria richiesta dalla Suprema Corte (Sent. n.2726 del 04.02.2011), dimostrando la inidoneità di tali elementi a provare una maggiore capacità contributiva.

La Commissione ritiene, conseguentemente, accoglibile il presente ricorso.

La peculiarità delle circostanze in fatto, prese in esame nella controversia, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Genova, 03.12.2012

IL GIUDICE RELATORE
(Dr. Angelo SCANU)



IL PRESIDENTE
(Dr. Santo BALBA),



73. Sentenza 9/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Fiscalista – Numero dichiarazioni telematiche trasmesse – Numero prestazioni fatturate – Oggettiva incongruenza – Utilizzo metodo induttivo – Rileva - Tariffe professionali vigenti – Rideterminazione maggiori compensi – Legittimità pretesa – Consegue – art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' legittimo l'accertamento del fiscalista basato sul metodo induttivo qualora emerga l'incongruenza tra il numero delle dichiarazioni telematiche trasmesse e il numero delle relative prestazioni fatturate, ben potendo poi i maggiori ricavi essere conteggiati sulla base delle vigenti tariffe professionali (Nel caso di specie il contribuente in qualità di fiscalista, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento che recuperava, tra gli altri, maggiori ricavi pari ad € 9.280,35. L'ente impositore aveva infatti accertato l'incongruenza tra il numero delle dichiarazioni telematicamente trasmesse e quelle poi parcellate rideterminando poi i maggiori ricavi sulla base delle vigenti tariffe professionali dei ragionieri collegiati).

74. Sentenza 18/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Manni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Verifica ispettiva – Lavoro irregolare – Ente impositore – Presunzione ulteriore produttività – Rideterminazione ricavi – Direzione provinciale lavoro – Lavoro irregolare – Parziale archiviazione – Illegittimità pretesa tributaria – Consegue – art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' illegittima la rideterminazione dei maggiori ricavi per presunta ulteriore produttività dell'attività d'impresa qualora la Direzione provinciale del lavoro abbia poi disposto la parziale archiviazione del procedimento (Nel caso di specie, la contribuente, società esercente attività turistica, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un accertamento basato sulle risultanze dell'attività istruttoria esperita da parte della Guardia di Finanza. Il predetto organo ispettivo aveva riscontrato all'atto dell'accesso la presenza di due lavoratori irregolari e l'ente impositore su quella base aveva poi determinato una maggiore IVA e IRAP rideterminando maggiori ricavi per € 26.336,00. Tuttavia la Direzione provinciale del Lavoro successivamente aveva poi disposto, con riferimento ad uno dei lavoratori, l'archiviazione del procedimento).

75. Sentenza 35/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Imprenditore individuale – Attività intermediazione – Omissione dichiarativa – Determinazione induttiva reddito impresa – Anagrafe tributaria - Utilizzo elenchi clienti/fornitori – Operazioni attive – Considerazione dodici mensilità – Operazioni passive – Considerazione una mensilità – Cessazione attività impresa – Prevalenza lavoro subordinato – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue - art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 2697 C.C.

Massima:

E' illegittima, in caso di omissione dichiarativa, la determinazione induttiva del reddito d'impresa sulla base degli elenchi clienti/fornitori considerando le operazioni attive presenti in Anagrafe Tributaria in maniera difforme rispetto alle operazioni passive qualora il contribuente abbia poi dimostrato, per l'anno d'imposta considerato, la marginalità dell'attività d'impresa rispetto al periodo svolto quale lavoratore subordinato (Nel caso di specie il contribuente, a motivo dell'omissione dichiarativa, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di un accertamento induttivo basato sugli elenchi clienti/fornitori. In tali dati, rilevati dall'Anagrafe Tributaria, l'ente impositore, riscontrando € 1.629,00 quale fattura attiva omessa dal contribuente ed € 2.993,00 quale fattura emessa nei suoi confronti da fornitori, rideterminava arbitrariamente il reddito moltiplicando l'importo di € 1.629,00 per dodici mensilità e al risultato ottenuto deducendo l'importo di € 2.993,00 (importo questo considerato però per una sola mensilità). L'ente impositore non aveva però neppure considerato adeguatamente la cessazione della partita IVA, avvenuta in data 31 gennaio 2006, alla quale aveva fatto seguito dal 16 febbraio 2006 lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato quale co.co.co., che pertanto risultava tipologia reddituale prevalente per il periodo d'imposta accertato).

76. Sentenza 55/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Attività minuto - Commercio piante – Studi settore – Congruità coerenza – Sussiste – Rideterminazione rimanenze finali – Omessa motivazione – Presunzione pretestuosità – Rileva – Metodo induttivo – Ragioni utilizzo – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegu- art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212 – art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente ad un accertamento induttivo basato sulla rideterminazione dei risultati degli studi di settore laddove, pur in presenza dei requisiti di congruità e coerenza per l'anno d'imposta considerato, l'ente impositore ridetermini arbitrariamente il valore delle rimanenze finali senza motivazione alcuna (Nel caso di specie, la contribuente, commerciante al minuto di piante e fiori, pur risultando congrua e coerente agli studi di settore per l'anno d'imposta 2006, subiva un accertamento induttivo che rideterminava il reddito dichiarato da 17.544,00 a 60.367,00 euro. L'ente impositore perveniva a siffatto risultato provvedendo a rettificare arbitrariamente a zero le rimanenze finali dichiarate dalla contribuente, senza peraltro motivare tale scelta procedurale).

77. Sentenza 69/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Reddito d'impresa - Holding partecipazione – Società immobiliare partecipata - Cessione quote – Possesso oltre anno – Sussiste - Iscrizione bilancio – Immobilizzazioni finanziarie – Sussiste – Residenza partecipata black list – Esclusione – Lavori ristrutturazione – Attesa ricavi futuri – Rileva - Requisito commercialità – Sussiste – Applicabilità regime P.E.X. – Sussiste – Integrale tassazione plusvalenza - Illegittimità pretesa – Consegue - art. 87, comma 1, D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917

Massima:

E' rilevante ai fini PEX la plusvalenza conseguita attraverso la cessione delle quote societarie detenute da oltre un anno dalla holding di partecipazione in una società immobiliare, regolarmente iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie del bilancio d'esercizio e per la quale sussistano i requisiti della residenza fiscale in un paese a fiscalità ordinaria e della commercialità a motivo dell'attesa di ricavi futuri per l'avvenuta effettuazione di lavori di ristrutturazione (Nel caso di specie, la contribuente, quale società holding di partecipazione, risultava destinataria di un avviso di accertamento che recuperava ai fini IRES per l'anno d'imposta 2006 la maggiore base imponibile conseguente alla revoca del regime PEX alla plusvalenza conseguita attraverso la cessione di una partecipazione societaria detenuta in una società immobiliare. Nei confronti della predetta contribuente, che in data 13 marzo 2006 aveva effettuato la cessione delle quote, veniva contestata la mancanza del requisito della commercialità della partecipata nonostante questa, le cui partecipazioni erano detenute dalla holding da più di un anno, risultassero iscritte nel suo bilancio nelle immobilizzazioni finanziarie e avesse residenza fiscale in paese a fiscalità ordinaria, avesse operato la ristrutturazione di un immobile di proprietà con DIA dal 11 maggio 2005 fino al 6 febbraio 2006 evidenziando in tal modo l'attesa di ricavi futuri).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI **GENOVA**

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CINGANO	GIANCARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SIMONAZZI	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOZZANO	GIANCARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 662/12
depositato il 12/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3032607588/2011 IRES-ALTRO 2006
IVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dai ricorrenti:

XX SETTEMBRE S.R.L. A SOCIO UNICO
VIA M CAMPERIO N 14 20123 MILANO MI

difeso da:

BESTETTI ALBERTO
VIA CAMPERIO 14 20100 MILANO MI

difeso da:

MIGNATTI SILVIA
VIA CAMPERIO 14 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 662/12

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

69/20/13

PRONUNCIATA IL:

6-3-13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

3-4-13

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA.
SEZIONE VENTESIMA.

RELATORE: DOTT. ROBERTO SIMONAZZI.
GENOVA, 06.03.2013.

R.G.R. N. 662/12.

Svolgimento del processo.

La Società XX SETTEMBRE SRL A SOCIO UNICO ha presentato ricorso contro l'Avviso di Accertamento n. TL3032607588/2011 dell'Agenzia Entrate Ufficio di Genova per Imposta Ires - Iva e accessori anno 2006.

La sospensiva è stata accolta il 14.11.2012.

La parte ricorrente evidenzia che l'Ufficio ha recuperato euro 159.849,00 per Ires, euro 10.053,00 per Iva oltre sanzioni e accessori.

Espone i fatti accaduti sinteticamente ossia la società Livraghi Immobiliare srl acquista fabbricato iscritto in bilancio per euro 1.900.000,00 in data 16.07.2004 e il 28.07.04 la società ricorrente acquista il 100% delle quote della Livraghi per euro 2.797.000,00 – trattasi di immobilizzazione finanziaria che viene iscritta in bilancio in euro 2.803.645,00.

Il 12.07.2004 la Livraghi opera una ristrutturazione con DIA dal 11.05.05 – 06.02.06, dell'immobile di via Livraghi con dichiarazione di fine lavori del 22.05.2007.

In data 13.03.2006 la ricorrente vende le quote della Livraghi per euro 3.200.000,00 alla società Antonica srl e pertanto al 31.12.2006 esiste una rimanenza della Livraghi a bilancio di euro 3.405.561,00 e al 31.12.2007 di euro 3.610.560,00.

Il 31.12.2006 la società ricorrente contabilizza a bilancio una plusvalenza da alienazione di euro 532.299,11 e conseguentemente le immobilizzazioni finanziarie – euro 2.803.645,00 al 31.12.2005 – vengono azzerate e con riduzione dell'attivo circolante di euro 3.368.000,00 costituito da crediti nei confronti della società Livraghi.

Alla plusvalenza veniva applicato il regime di esenzione – pex – pari al 91% ex art. 87 c.1 TUIR ossia euro 484.392,19.

L'Ufficio contesta il presupposto del requisito della commercialità della società partecipata necessario ai fini dell'applicazione del regime di esenzione alla plusvalenza realizzata dalla ricorrente.

Inoltre l'Ufficio ha accertato ai sensi dell'art. 39 co 1- 42 e 43 dpr 600/73 un maggior reddito imponibile ai fini Ires di euro 484.392,00.

Contesta anche il trattamento Iva applicato all'operazione di cessione in quanto doveva essere inserita nel quadro VE come esente Iva art. 10 n.4 dpr 633/72, originando così una parziale in detraibilità dell'Iva con operazione di pro-rata, da cui euro 10.053,00 di indebita detrazione Iva.

Motivi del ricorso:

1. Contesta le riprese fiscali effettuate ai fini IRES in quanto sono state rispettate tutte le condizioni ai fini dell'esenzione Ires ex art. 87 TUIR, ossia che la partecipazione è stata ininterrottamente detenuta per un periodo superiore all'anno; che la partecipazione rientra nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie; la società partecipata deve essere residente in paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; infine la partecipata deve svolgere un'attività commerciale. In particolare l'Ufficio ritiene che la società partecipata non abbia posseduto il requisito della commercialità, ma la ricorrente sostiene che i lavori di ristrutturazione hanno prodotto componenti positivi indicati nel conto economico come

rimanenze finali e di conseguenza è stato soddisfatto il requisito della commercialità. I calcoli relativi alla plusvalenza sono stati effettuati correttamente secondo l'art. 87 del TUIR, con applicazione dell'esenzione sul 91% della medesima ovvero euro 484.392,00. Le osservazioni dell'Ufficio in specie quelle sul volume d'affari, assenza dei dipendenti e unicità dell'operazione posta in essere, sono tutte rivolte verso la contestazione del requisito della commercialità, ma la ricorrente sostiene che la presenza di questi elementi non era necessaria per l'attività commerciale della società partecipata. Il richiamo all'abuso del diritto appare pretestuoso da parte dell'Ufficio in quanto al momento dell'acquisto della partecipazione era ancora giuridicamente inesistente inoltre la prima sentenza della Cassazione è del 2008.

2. Ai fini IVA ritiene che le attività relative alla mera vendita di azioni non costituiscono attività economiche secondo la Dir. CEE e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'IVA. Specifica l'occasionalità dell'operazione e ritiene che tale occasionalità escluda dall'applicazione del calcolo del pro-rata. Infatti la cessione della partecipazione Livraghi è stata un'operazione occasionale e non può generare il pro-rata di in detraibilità.
3. Per quanto riguarda la sanzione applicata per omessa registrazione di fatture relative a operazioni esenti di euro 160.000,00, la ricorrente ritiene che non sia applicabile al caso in oggetto poiché non ha causato alcun danno erariale e pregiudizio all'azione di controllo. La cessione della partecipazione della Livraghi è stata documentata con atto notarile ed è considerata operazione occasionale e pertanto non ha comportato alcun problema relativo alla detraibilità dell'Iva e neppure in sede di dichiarazione Iva.

Nella memoria del 27.07.2012 la ricorrente ribadisce in modo più dettagliato quanto esposto in ricorso.

Chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato per le maggiori imposte e le sanzioni relative irrogate.

L'Ufficio delle Entrate di Genova nelle proprie controdeduzioni sostiene che ha analizzato bene tutte le operazioni effettuate dalla ricorrente nel periodo 2004 – 2006 e ritiene che per usufruire del diritto all'esenzione della plusvalenza dovevano ricorrere alcuni requisiti ex art. 87 co. 1 TUIR tra i quali quello della commercialità della società partecipata Livraghi Immobiliare srl.

L'attività principale di questa è stata la locazione di beni immobili, non ha mai dichiarato redditi imponibili e l'operazione immobiliare di via Livraghi era l'unica posta in essere. Evidenza che ai fini della ristrutturazione dell'immobile la partecipata non aveva accesso mutui e pertanto ritiene legittimo il disconoscimento del diritto alla Pex poiché manca il requisito della commercialità.

A questo proposito cita la Risoluzione n. 152/E del 2004 Agenzia Entrate che conferma la tesi della non commercialità connessa a un caso simile a quello oggi in questione.

Inoltre l'Ufficio espone anche la Risoluzione n. 323/E del 2007 e la Circolare n. 36/E del 2004 che hanno confermato la tesi dell'Ufficio.

Ritenendo che la società ricorrente abbia abusato della normativa applicabile nel caso *de qua* in quanto lo scopo principale di questa fosse l'elusione dell'imposizione fiscale.

In merito al recupero dell'Iva detratta ritiene che questa operazione dovesse essere registrata in contabilità e ai fini Iva partecipare alla cosiddetta pro – rata di in detraibilità di cui all'art. 19 bis dpr 633/1972.

In definitiva l'Ufficio ritiene legittimo il recupero di euro 10.053,00 per Iva indebitamente detratta.